

# REGIONE PIEMONTE



CITTÀ DI VERCELLI

## CITTA' DI VERCELLI

### PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE SEMPLIFICATA

art. 17bis Legge Regionale n.56/77 e s.m.i.

DETERMINATA DAL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA  
RELATIVA AL "CANALE SCOLMATORE DI VERCELLI"

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

novembre 2023

*a cura del*

**SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE**

*con la collaborazione dell'Ing. Chiara Maffei*

#### **PROGETTO PRELIMINARE**

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale  
n.            in data

Il Direttore del Settore Sviluppo del Territorio,  
Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche  
Arch. Liliana PATRIARCA

\_\_\_\_\_

Il Sindaco

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. MOTIVI DELLA VARIANTE</b> .....	3
<b>2.1 Il progetto di salvaguardia idrogeologica della Città di Vercelli e lo scolmatore - Sviluppo procedimentale</b> .....	4
<b>3. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI dell'art. 17 BIS L.R. 56/77 e s.m.i.</b> .....	7
<b>4. LA VAS8</b>	
<b>4.1 Il quadro normativo di riferimento</b> .....	8
<b>4.2 Le norme comunitarie e dello Stato</b> .....	8
<b>4.3 Le norme regionali</b> .....	9
<b>4.4 Il procedimento della verifica preventiva</b> .....	10
<b>5. SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE</b> .....	13
<b>5.1 LA VARIANTE SEMPLIFICATA IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED OBIETTIVI</b> .....	13
<b>5.2 I contenuti della Variante Semplificata in progetto</b> .....	14
<b>6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b> .....	16
<b>6.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA</b> .....	18
<b>6.1.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)</b> .....	18
<b>6.1.1.1 La verifica dell'art. 31 del P.T.R.</b> .....	22
<b>6.1.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)</b> .....	23
<b>6.1.2.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019</b> .....	24
<b>6.1.2.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019</b> .....	26
<b>6.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)</b> .....	37
<b>6.1.3.1 Verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al P.T.C.P.</b> .....	37
<b>7. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO</b> .....	42
<b>Allegato I - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON PPR</b> .....	43

## 1. PREMESSA

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vercelli (P.R.G.C.) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 18-2704 del 12/10/2011 e pubblicato sul BUR n.42 del 20/10/2011. Successivamente è stato integrato con le modifiche apportate dai seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 18/12/2013 - Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 13/04/2017 - Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.126 in data 25/10/2018 - Aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera h) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.81 in data 27/11/2019 - Aggiornamento degli elaborati cartografici del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 in data 29/10/2020 - Aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera h della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 08/04/2021 - Aggiornamento degli elaborati cartografici e normativi del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera h della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 30/03/2023 – Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 8 della Legge 167/1962 e s.m.i.

## 2. MOTIVI DELLA VARIANTE

Il territorio comunale di Vercelli è caratterizzato, oltre che dal percorso del Fiume Sesia, da una rete diffusa rete di canali irrigui che attraversano anche l'area urbana edificata. Il reticolo idrografico, quindi, determina una carta di assetto idrogeologico "condizionante per la città".

La gestione dei canali irrigui afferenti al territorio comunale di Vercelli è di competenza delle associazioni irrigue Est Sesia e Ovest Sesia ed in particolare da quest'ultima dipende la corretta regimazione delle acque che attraversano il centro urbano, soprattutto in occasione delle ondate di piena dei canali.

In data 28.02.2000 il Comune di Vercelli e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia hanno sottoscritto un Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli tuttora valido in relazione alle finalità da conseguire, anche con lo scopo di progettare e realizzare lo scolmatore delle acque.

Il P.R.G.C. vigente prevede sugli Elaborati grafici di Piano, sulle Tav. 7.1, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 12.1 e 12.2, il tracciato dello scolmatore riportando, per il pianificato progetto, un percorso che sfrutta i canali irrigui già esistenti e riportando una fascia di rispetto relativa alle sezioni idrauliche correnti e non calibrata sulla futura sezione idraulica dell'opera strategica.

Le Norme di attuazione del Piano, prevedendo possibili modifiche di tracciato e di sezione derivanti dallo sviluppo ingegneristico del progetto di salvaguardia idrogeologica dello scolmatore, contengono l'art. 7.3 *Interventi delle pubbliche amministrazioni* prevede che riporta "Le grandi opere infrastrutturali poste tra gli obiettivi specifici del P.R.G.C., per cui è necessario -in relazione alla

loro strategicità- il coinvolgimento di diversi enti ed il ~~suo~~ cui tracciato non risulta già individuato cartograficamente, saranno approvate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 08/06/2001, n.327”.

## **2.1 Il progetto di salvaguardia idrogeologica della Città di Vercelli e lo scolmatore - Sviluppo procedimentale**

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014 veniva istituita la “Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche” e, con Legge 11 novembre 2014, n. 164 venivano programmate e stanziati, a partire dall'annualità 2015, risorse destinate al finanziamento di interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. Allo scopo, l'Amministrazione comunale, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 356 del 14.11.2014 e n. 409 del 15.12.2014, ha approvato le istanze per la richiesta di finanziamento a valere su “Fondi stanziati per la mitigazione del rischio idraulico nelle Aree Urbane e metropolitane attraverso Italia Sicura - Struttura di missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Al contempo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 27.11.2014 è stato approvato il Progetto Preliminare di “Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli”, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., redatto in collaborazione con Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, e con nota prot. n. 51438 in data 15.12.2014 è stata presentata l'istanza di finanziamento a valere sui fondi Ministeriali per “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle Aree Urbane e metropolitane - D.L. 133/2014” sulla piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale Difesa del Suolo) a cura della Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Pianificazione, Difesa del Suolo e Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe.

A seguito dell'approvazione del D.P.C.M. 28 maggio 2015 “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”, la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 56479 in data 27.12.2016, ha richiesto di integrare i documenti già inseriti nel data base ReNDiS sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 28 maggio 2015 nonché della D.G.R. n. 79-2777 del 29.12.2015 “DPCM 28 maggio 2015, disposizioni organizzative e funzionali agli uffici regionali competenti in tema di difesa dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo. Modalità di gestione delle richieste di finanziamento ordinarie” e della successiva D.D. n. 767 del 05.04.2016 “DPCM 28 maggio 2015 e DGR n. 79-2777 del 29/12/2015. Specificazioni relative ai contenuti tecnici dei progetti al fine del loro inserimento nella piattaforma Rendis-web: Definizione della documentazione progettuale minima (Annesso 1); Sintesi dei dati progettuali richiesti (Annesso 2)” del Direttore regionale OOPP, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, al fine di riformulare la domanda di finanziamento.

Pertanto, con D.D. n. 679 in data 07.03.2018 del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche del Comune di Vercelli è stato affidato l'incarico per l'“Aggiornamento del quadro del dissesto connesso alla rete idrografica naturale ed artificiale nell'area vasta del territorio comunale di Vercelli finalizzato alla realizzazione dello scolmatore di Vercelli”, e con D.G.C. n. 125 in data 12.04.2018 è stato approvato in linea tecnica il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli – Rev. 1 – Marzo 2018” sulla base del “Progetto Aggiornamento del quadro del dissesto connesso alla rete idrografica naturale ed artificiale nell'area vasta del territorio comunale di Vercelli finalizzato alla realizzazione dello scolmatore di Vercelli”, che estende il lotto di intervento sino al raggiungimento del Naviglio di Ivrea.

Considerato che nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio di Vercelli è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che ha determinato l'esonazione del fiume Sesia di conseguenza ciò ha portato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, provocando movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22.10.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10.11.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle provincie interessate e con ordinanza commissariale n. 1/A18.00 A/710 in data 11.11.2020 e n. 4/A18.00 A/710 del 21.01.2021 sono stati individuati i territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici e perimetrati su confini comunali ai fini di misure di sostegno.

Successivamente con D.P.C.M. 27 settembre 2021, pubblicato in G.U. il 15.11.2021, *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, abrogando il D.P.C.M. 28 maggio 2015, sono stati fissati nuovi criteri, modalità e procedure per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con coordinamento e supervisione del Ministero della Transazione Ecologica, impegnando inoltre le Regioni, entro i sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate, seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I.

I contenuti del sopracitato D.P.C.M. e l'individuazione del territorio di Vercelli tra le aree colpite da eventi calamitosi recenti, hanno quindi condotto all'aggiornamento della documentazione finalizzata alla compilazione delle schede ReNDiS, seguendo le procedure e le modalità di cui all'allegato I del D.P.C.M. 27.09.2021, ed all'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, già approvato con D.G.C. n. 125 in data 12.04.2018, introducendo le modifiche necessarie finalizzate alla coerenza con la nuova normativa e ad assicurare il conseguimento del pubblico interesse, rappresentato dal miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del territorio e lo smaltimento di tutte le acque provenienti dai territori a sud-ovest nelle condizioni ottimali attraverso limitate migliorie di tracciato.

Con D.G.C. n. 184 del 09.05.2022 è stato, quindi, approvato il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica *“Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli - Aggiornamento ai sensi del D.P.C.M. 27.09.2021”*, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 45 del 19.05.2022, e poiché il tracciato dello scolmatore definito dal PFTE approvato si discosta, seppur in minima parte, dal tracciato indicato nel P.R.G. della Città di Vercelli, sono state contestualmente avviate le azioni amministrative tese all'adeguamento del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis, c.6 della L.R. 56/1977, in applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*, dando mandato al Settore competente per la predisposizione degli elaborati e all'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 17 bis, c.6 della L.R. 56/1977 e s.m.i. determinato da progetto di opera pubblica, avviando contestualmente la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 17bis, coordinata con la verifica di assoggettabilità alla VIA del PFTE ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il progetto di opera pubblica, che si discosta per brevi tratti dal tracciato riportato sugli elaborati grafici di Piano, introduce vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti dello stesso D.P.R.

La normativa urbanistica regionale disciplina all'art. 17bis che introduce al comma 6 della L.R. 56/7 le norme finalizzate alla variante urbanistica eventualmente necessaria alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Lo stesso art. 17 bis al comma 8 prevede che **le varianti semplificate siano soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS e, nel caso in cui il PRGC oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS come nel caso in questione, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS siano limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.**

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 è stato approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), e pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19/10/2017, e, come previsto dall'art.46 delle norme di attuazione dello stesso Ppr, entro 24 mesi dalla data di approvazione, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale sono chiamati a adeguarsi al Piano paesaggistico. Successivamente, con apposito Regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. n. 4/R del 22.03.2019, "Regolamento regionale recante attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'art. 8 bis comma 7 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'art. 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr" Regione Piemonte ha dettagliato le modalità per garantire l'adeguamento e la coerenza degli strumenti di pianificazione. Dalla data dell'entrata in vigore del Ppr non è, quindi, possibile procedere all'adozione di varianti generali o revisioni agli strumenti urbanistici che non siano comprensive dell'adeguamento al Ppr, e, **per le varianti di rango inferiore, quale la variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis, la documentazione progettuale deve dimostrare il rispetto dei contenuti del Ppr stesso**, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B allo stesso regolamento. La relazione di VAS è stata, quindi, redatta tenendo conto di tale prescrizione normativa, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B allo stesso regolamento, ai sensi dell'art. 11 comma 5. La presente relazione richiama, quindi, lo specifico allegato B predisposto tenendo conto di tale prescrizione normativa.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 11 comma 8 dello stesso regolamento, il MiBAC (Segretariato e Soprintendenza) è obbligatoriamente consultato nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica nelle procedure di approvazione di tutte le varianti strutturali, oltre che per le altre tipologie di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice, esprimendosi in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr, inviando il proprio contributo per conoscenza anche alla Provincia.

Il provvedimento di approvazione delle varianti dovrà dichiarare espressamente il rispetto delle disposizioni normative cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr, come previsto all' articolo 46 - Adeguamento al Ppr, al comma 9 delle NdA del Ppr medesimo.

### 3. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013 - PROCEDURA PER APPROVAZIONE VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI dell'art. 17 BIS L.R. 56/77 e s.m.i.

Richiamando l'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono **varianti semplificate** al P.R.G. quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.

Nel caso specifico, **la variante semplificata è determinata dal progetto di opera pubblica**, e il comma 6 dello stesso articolo 17 bis, stabilisce che:

*“Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all' articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del D.P.R. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del D.P.R. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione”.*

Tale statuizione, insieme alla normativa di PRGC, consente di applicare la procedura del DPR 8 giugno 2001, n. 327, accelerando la tempistica di approvazione.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 17bis, *“le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione”.*

Ai sensi del comma 9 dell'art. 17bis, *“il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità”.*

Ai sensi del comma 10 dell'art. 17bis, *“l'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione”.*

Ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 17bis, *“sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA”; “sono, altresì escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:*

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA; b) non prevedono la

realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis); c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24; e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente”.

## 4. LA VAS

### 4.1 Il quadro normativo di riferimento

I principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali per la Valutazione Ambientale Strategica risultano essere i seguenti:

- Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la “*valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente*”
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II Titolo II “*Norme in materia ambientale*”
- Legge Regionale Piemonte 13/2023 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”
- D.G.R. 09.07.2008, n. 12-8931 “*Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi*”
- D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”
- D.P.G.R. n. 4/R del 22.03.2019 “*Regolamento regionale recante attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr*”.

### 4.2 Le norme comunitarie e dello Stato

La **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani/Programmi sull’ambiente, ha introdotto la Valutazione Ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione, configurando la VAS quale processo che segue l’intero ciclo di vita del Piano/Programma dalla fase preparatoria alla gestione operativa.

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono “*garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente*” e “*contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di Piani/Programmi [...] che possono avere effetti significativi sull’ambiente*” al fine di “*promuovere lo sviluppo sostenibile*”.

Tali obiettivi quindi sono perseguiti attraverso un **percorso integrato** di pianificazione e valutazione ambientale con la redazione di un **Rapporto Ambientale** “*in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del Piano/Programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale dello stesso*”, tenendo conto “*del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano/Programma*” e definendo il sistema di monitoraggio. Quest’ultimo in particolare deve permettere di controllare “*gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei Piani/Programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune*”.



Il **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**, che ha riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua Parte II l'attuale "*legge quadro*" sulla Valutazione Ambientale Strategica in Italia. Esso recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE, indicando le tempistiche del procedimento e specificando le caratteristiche delle sue fasi, così identificate: 1. Avvio procedimento; 2. Consultazione preliminare o Scoping; 3. Preparazione e pubblicazione della proposta di Piano; 4. Approvazione, adozione e monitoraggio.

La Direttiva e, quindi, il Decreto promuovono inoltre la **partecipazione pubblica** all'intero procedimento al fine di garantire la tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso.

Il D.Lgs. 4/2008 ha modificato completamente la Parte II del D.Lgs. 152/06, introducendo anche il *principio di sviluppo sostenibile*: "*garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*". Obiettivo della VAS è, quindi, verificare che le attività antropiche siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile. Essa individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti di un Piano/Programma su uomo, fauna e flora, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e patrimonio culturale e l'interazione tra di essi.

### 4.3 Le norme regionali

L'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, sino a che le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti. Nello specifico a livello piemontese ha trovato applicazione l'art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevedeva l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale. Questo articolo prevedeva, tra l'altro, che gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientravano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituivano il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, fossero predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e fossero studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. L'allegato F della L.R. 40/98 e s.m.i. prevedeva che l'analisi di compatibilità ambientale contenesse specifiche informazioni, quali *il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma; qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane; gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'art. 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma; le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma; le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

Al fine di evitare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte, con **D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008**, ha approvato i "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi*", garantendo, fino all'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, la congruenza della vigente norma regionale in materia di compatibilità ambientale di piani e programmi (art.20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) con le nuove disposizioni statali.

Il procedimento di valutazione ambientale delineato dal provvedimento regionale si configura come **procedimento integrato** con il processo di pianificazione/programmazione e prevede un opportuno **coordinamento** tra livelli istituzionali ed amministrativi e tra settori oltre che **il raccordo tra le diverse procedure di valutazione** (VAS – Valutazione di Incidenza) al fine di evitare duplicazioni di analisi e di agevolare la razionalizzazione amministrativa e la semplificazione.

La VAS rappresenta, pertanto, un *“supporto alla pianificazione/programmazione finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale”*.

Recentemente, **Regione Piemonte ha abrogato la L.R. 40/1998 con l’emanazione della L.R. 13 del 19.07.2023** *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”*, pubblicata sul B.U. del 20.07.2023, 3° suppl. al n. 29 ed entrata in vigore il 04.08.2023. La nuova norma regionale è finalizzata alla semplificazione del dettato normativo in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione d’impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, ponendosi quale obiettivo la chiarezza normativa e la facilitazione per i proponenti e per le autorità competenti nello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, rimandando direttamente alle norme di disciplina contenute nella Parte II del D.Lgs. 152/2006 e intervenendo negli ambiti consentiti al legislatore regionale.

#### **4.4 Il procedimento della verifica preventiva**

Riferendosi alla valutazione ambientale strategica, di cui all’art. 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, di piani /programmi di cui all’art. 6, commi 3, dello stesso decreto elaborati per specifici settori, tra cui quello della *pianificazione territoriale*, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV dello stesso decreto, come dettagliatamente richiamato nell’Allegato I alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, è **previsto lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità a VAS** effettuata anteriormente all’approvazione del piano/programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è **preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni di detto piano/programma**, in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nell’Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell’Allegato I al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione**. A tal fine l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (**Documento Tecnico di Verifica**) comprendente una descrizione del piano/programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione dello stesso, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L’Allegato II alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, come sostituito ed integrato dall’allegato I alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013*), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, fornisce indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, indicando che si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, tra gli altri, nel caso di varianti semplificate ai P.R.G.C.

formate ed approvate ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. non rientranti nella casistica di esclusione.

All'interno della procedura di verifica di assoggettabilità occorre verificare:

- *se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalla variante, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;*
- *se la variante costituisce quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedura di VIA o se la variante necessita di una valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R.357/1997 e s.m.i. in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria.*

Si è proceduto pertanto alla redazione del presente **Documento Tecnico di Verifica per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS della variante di P.R.G.C. art. 17bis, comma 6 della L.R.56/77 e s.m.i. determinata dall'opera pubblica “Scolmatore di Vercelli”**, compresa nel progetto di adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli, **al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente delle nuove previsioni di Piano, valutando le previsioni inserite nel Variante quali le modifiche di tracciato dell'opera idraulica in progetto.**

Riferendosi all'Allegato I punto 2 lettera k) della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 modificante l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale si svolge preventivamente all'adozione della variante semplificata e si articola nei seguenti punti:

Il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS			
Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati <sup>11</sup>			
La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta. Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, compresi i soggetti con competenza ambientale, che devono fornire il parere di competenza, anche in merito alla verifica di VAS			
Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
<b>NO VALUTAZIONE</b>	<b>SI VALUTAZIONE</b>		
La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni	Il soggetto proponente predispone il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle eventuali modifiche richieste dalla conferenza		
Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante	Il responsabile del procedimento		
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)	<table border="1"> <tr> <td>pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> <td>comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione	Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli dei soggetti con competenza ambientale		
	L'autorità competente per la VAS emette il parere motivato entro i termini concordati in conferenza		
	Il soggetto/autorità proponente e l'autorità competente per la VAS procedono alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispongono gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio		
	Il responsabile del procedimento convoca la seduta conclusiva della conferenza che si esprime in via definitiva e approva il progetto e la relativa variante, comprensiva della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e il parere motivato (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)		
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione			

NOTA BENE: Sdoppiamento della seconda seduta della conferenza, fase non disciplinata dalla legge, necessaria per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente prima dell'approvazione

Si evidenzia che, nel caso in cui la variante semplificata al piano regolatore comunale art. 17 bis a seguito del procedimento di verifica di VAS, sia ritenuta da assoggettare alla fase di valutazione della procedura di VAS, si dovranno adeguare le tempistiche previste per la sua approvazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, come riportato nello schema proposto.

## 5. SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Come già riferito in premessa Il Piano Regolatore Generale del Comune di Vercelli (P.R.G.C.) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 18-2704 del 12/10/2011, pubblicato sul BUR n.42 del 20/10/2011, e successivamente integrato con modifiche apportate durante il decennio trascorso.

In riferimento alla Variante Semplificata art. 17bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. in progetto, essa, come si è ampiamente esposto, è determinata dal progetto di opera pubblica relativo al Canale Scolmatore di Vercelli previsto nell'intervento di "*Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico nella Città di Vercelli*", il cui tracciato definito dal PFTE approvato, si discosta, seppur in minima parte, dal tracciato indicato nel P.R.G.C. vigente.

### 5.1 LA VARIANTE SEMPLIFICATA IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED OBIETTIVI

La variante in oggetto è **variante semplificata al P.R.G.C. vigente**, in quanto:

1. non interessa l'intero territorio comunale;
2. non modifica l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG;

ed è parziale in quanto:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;


h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Lo strumento mantiene totalmente la connotazione generale e le scelte, limitando il proprio intervento su ristrette porzioni del territorio ai sensi dell'art. 17bis, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i.

## 5.2 I contenuti della Variante Semplificata in progetto

La Variante in progetto prevede la modifica di tracciato dell'opera pubblica strategica "Scolmatore di Vercelli" previsto nel progetto di *Adeguamento funzionale dei canali demaniali per la riduzione del rischio idraulico della Città di Vercelli*, individuato nel Piano Paesistico del Verde della Città di Vercelli tra i progetti pilota ai fini dell'attuazione del "Green Belt" quale "ideale fascia di territorio del progetto strategico per la riqualificazione paesistica – ambientale della città per la risoluzione di problemi di gestione idraulica del territorio e per la riqualificazione ambientale, nonché luogo di fruizione e catalizzatore di nuove e diversificate attività all'interno del territorio" (rif.to par. 4.3.2. Relazione Illustrativa, Piano Paesistico del Verde della Città di Vercelli).

Il PFTE approvato con D.G.C. n. 125 del 12.04.2018 e successivamente con D.G.C. n. 184 del 09.05.2022 (ratificata con D.C.C. n. 45 del 19/05/2022) prevede lievi modifiche di tracciato dello *Scolmatore di Vercelli*, con la variazione del tragitto dell'opera idraulica in corrispondenza di tre tratti: tratto 1, in prossimità dell'area facente parte del tenimento storico dell'Ordine Mauriziano "Podere di Montonero" tra la roggia Vecchia Molinara di Montonero e la roggia Molinara di Larizzate (tra le sezioni 76 e 897 di progetto di fattibilità tecnica ed economica); tratto 2, tra il nuovo barraggio sulla roggia Vassalla e la rotonda di Larizzate (tra le sezioni 54 e 66 di progetto di fattibilità tecnica ed economica); tratto 3, tra il nuovo barraggio sullo colatore AIAV e l'immissione nella roggia Lamporo (tra le sezioni 9 e 36 di progetto di fattibilità tecnica ed economica).



ESTRATTO INQUADRAMENTO NORMATIVO P.R.G.C. VIGENTE CON SOVRAPPOSIZIONE NUOVI TRATTI IN VARIANTE CANALE SCOLMATORE

### La città dei servizi

- i servizi pubblici e di interesse pubblico
- le attrezzature di interesse generale
- distributori di carburante
- la ferrovia

### La città consolidata: il lavoro


### La città consolidata: le case

- le case del centro storico
- le case degli isolati storici e le architetture di pregio
- le case del tessuto edilizio minore
- le case basse
- le case su strada e le palazzine
- le case alte

### I territori di trasformazione

- le aree strategiche
- aree di riconversione residenziale: la città nel verde
- le nuove fabbriche
- il nuovo P.I.P. a sud della Roggia Molinara di Larizzate

### Altre prescrizioni



DETTAGLIO SOVRAPPOSIZIONE NUOVI TRATTI IN VARIANTE CANALE SCOLMATORE

Al fine di rendere coerente il tracciato dello scolmatore con lo strumento urbanistico si provvede ad aggiornare i seguenti elaborati grafici, specificando che la serie “A” è riferita al piano attuale con indicazione dei tratti oggetto della variazione, mentre per gli elaborati grafici oggetto di variante viene aggiunto un asterisco all’identificativo della tavola:

Tavola della tutela dei beni storici, monumentali, archeologici e della tutela ambientale

Tav. n. 2.1, 2.2 (scala 1:5.000)

Tavola servizi esistenti

Tav. n. 4.1, 4.2 (scala 1:5.000)

Tavola servizi di progetto

Tav. n. 5.1, 5.2 (scala 1:5.000)

La città sotterranea - rete gas

Tav. n. 6.1.1, 6.1.2 (scala 1:5.000)

La città sotterranea - rete energia elettrica

Tav. n. 6.2.1, 6.2.2 (scala 1:5.000)

La città sotterranea - rete acqua

Tav. n. 6.3.1, 6.3.2 (scala 1:5.000)

Tavola di inquadramento normativo

Tav. n. 7.1 (scala 1:7.000)

Tav. n. 7.2, 7.3 (scala 1:5.000)

Tav. n. 8.13, 8.14, 8.15 (scala 1:2.000)

Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico – Carta d’insieme

Tav. n. 12.1, 12.2 (scala 1:5.000)


## 6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il contesto territoriale comunale afferente alle modifiche di tracciato dello Scolmatore di Vercelli risulta di tipo “*non edificato*” agricolo così come il contesto territoriale complessivo.




IMMAGINE SATELLITARE CON INDICAZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE  
OGGETTO DELLE MODIFICHE DI TRACCIATO DELLO SCOLMATORE

Le aree interessate dai tracciati in variante **interferiscono** in parte con beni ed aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. già interferiti dai tracciati attuali, come si evince dagli estratti seguenti della Tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale “*Beni paesaggistici*”.







**ESTRATTO TAVOLA P2 BENI PAESAGGISTICI DEL PPR CON INDICAZIONE DEL TRACCIATO DELLO SCOLMATORE DI CUI AL PRGC VIGENTE E DELLE MODIFICHE DI TRACCIATO OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE**

**Legenda**

**Tavola P2 - beni paesaggistici 1: 100.000**

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004

Bene ex DDMM 1-8-1985



Alberi monumentali



Bene ex L 1497-39 punti



Bene ex L 1497-39 linee



Bene ex L 1497-39 poligoni



Bene individuato ai sensi del D lgs n 42 del 2004 artt dal 138 al 141



Areie tutelate per legge ai sensi dell' art 142 del D lgs n 42 del 2004

Lettera b - Laghi



Lettera c - I fiumi - i torrenti - i corsi d'acqua



Lettera d - Le montagne per la parte eccedente 1600 m slm per la catena alpina e 1200 m slm per la catena appenninica - art 13 NdA



Lettera e - I ghiacciai - art 13 NdA



Lettera e - I circhi glaciali - art 13 NdA



Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - art 18 NdA



Lettera h - Le zone gravate da usi civici - art 33 NdA



Lettera m - Le zone di interesse archeologico - art 23 NdA



CANALE SCOLMATORE IN PROGETTO - TRACCIATO P.R.G.C.



CANALE SCOLMATORE IN PROGETTO - VARIANTI DI

Nello specifico, quindi, le varianti di tracciato sono comprese in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. da 138 a 141 relativa alla “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell’ordine Mauriziano – Podere di Montonero*” (cod. regionale D009, cod. ministeriale 10337 - rif.to D.G.R. 31-227 del 04.08.2014 Allegato I) ed in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “*i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*” quale la Roggia del Mulino (Roggia Molinara di Larizzate o Provalina – n. d’ordine 15 del R.D. 1775/1933).

## 6.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

### 6.1.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Il Piano territoriale regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, è lo strumento che definisce le strategie e gli obiettivi per lo sviluppo del territorio regionale, indica le azioni da intraprendere per il loro perseguimento e ne affida l’attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale. Fonda le sue radici nei principi definiti dallo Schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, nonché sui principi di sussidiarietà e di copianificazione.

Il Ptr si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:

- un **quadro di riferimento** (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesaggistico-ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte;
- una **parte strategica** (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo;
- una **parte statutaria** (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

**Il Piano territoriale regionale e il Piano paesaggistico regionale (Ppr) sono atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei territori della Regione.** Già nella fase di predisposizione dei due strumenti, il coordinamento tra il Ptr e il Ppr è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi generali comuni, poi articolati in obiettivi specifici differenziati in base alle prerogative proprie di ciascun piano. Le cinque strategie sono:

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio: è finalizzata a promuovere l’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale-storico-culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse, la riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale, la rivitalizzazione delle “periferie” montane e collinari, lo sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica: è finalizzata a promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse;

3. *integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica*: è finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione Europea, stabilendo relazioni durature per garantire gli scambi e le aperture economiche tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e quello tra occidente ed oriente (Corridoio 5);
4. *ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva*: individua le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l'incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società dell'informazione;
5. *valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali*: coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale.

Il processo di valutazione ambientale strategica, condotto in modo complementare sotto il profilo metodologico, ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due strumenti.

Per ciascuna strategia delle 5 strategie di Piano sono definiti obiettivi generali e obiettivi specifici finalizzati a definire politiche ed azioni riferite all'intero territorio piemontese mediante indirizzi e direttive per la pianificazione generale, settoriale e locale. In particolare, riferendosi specificatamente alle finalità e caratteristiche dell'opera pubblica da cui deriva la presente variante semplificata di P.R.G.C., nell'ambito della strategia 1 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO, quale obiettivo generale è indicata la salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali (id 1.7) e tra gli obiettivi specifici la prevenzione dei rischi di esondazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua (id 1.7.3) e l'uso del territorio compatibile con le condizioni di rischio idrogeologico (id 1.7.4).

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del Piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

**Il Comune di Vercelli ricade all'interno dell'Ambito di integrazione territoriale n.17 "Vercelli"** che, in relazione alle componenti strutturali, comprende il vasto territorio di media e bassa pianura a gravitazione prevalente su Vercelli, con ai margini fasce di sovrapposizione con gli Ait confinanti (Novara, Biella, Ivrea, Chivasso), tutte comprese nella provincia di Vercelli. È percorso dal Po, che segna il limite meridionale dell'Ambito. Assieme ai suoi affluenti Dora Baltea e Sesia e alla fitta rete di importanti canali derivati da questi fiumi (Cavour, Depretis, Farini, Naviglio di Ivrea, etc...) rappresenta il più ricco patrimonio idrico della regione, purtroppo in uno stato di conservazione ambientale critico. Altra risorsa primaria di eccellenza è rappresentata dalla ricchezza di suoli agrari ad elevata fertilità. È anche rilevante il patrimonio naturalistico, dato soprattutto dalle fasce fluviali - con i parchi del Po e delle Lame del Sesia - e dal Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. Occupa una posizione di spicco il patrimonio storico-architettonico e urbanistico, con il sistema dei musei di Vercelli, ufficialmente riconosciuta come "città 'arte" (Museo Leone, Museo del Tesoro del Duomo, Museo Borgogna e Arca), centro storico e monumentale di Vercelli e di città minori, castelli, Grange di Lucedio.

L'Ait, in particolare a Vercelli e Santhià, presenta una nodalità elevata grazie alla posizione su importanti assi infrastrutturali (Autostrade A4 e A26/4, ferrovia Torino-Milano e altre minori) e la relativa vicinanza agli aeroporti internazionali, in ordine di prossimità al capoluogo provinciale, di Malpensa, Caselle, Linate e Genova.

La produzione risicola continua ad avere una considerevole importanza, pur attraversando da tempo una fase di riposizionamento di mercato e per molti versi critica, a causa della concorrenza estera. Il rilancio e la qualificazione del settore del riso sono obiettivi perseguiti anche attraverso l'istituzione del Distretto piemontese del riso, di cui la Provincia di Vercelli è capofila. Nella frangia occidentale di alta pianura è anche presente un distretto frutticolo. Nell'industria estranea alla filiera agro-alimentare (riserie, concimi) sono presenti imprese esterne di rango internazionale, operanti soprattutto nel capoluogo e nella parte occidentale dell'Ait, tra Santhià, Crescentino e Trino, in settori poco o nulla legati tra loro localmente (siderurgia, metalmeccanica, chimica, stampaggi di componenti per auto, fibre ottiche), a riprova dell'assetto despecializzato dell'industria vercellese. Fanno sistema alcune presenze nel settore dell'elettronica, elettrotecnica e meccanica per la produzione di macchine per il freddo. Nel settore energetico va infine ricordata la centrale Enel di Leri-Cavour. L'Ait presenta anche una ricca, ma frammentata dotazione di attività di ricerca, sia universitarie (a Vercelli, sede dell'Università del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino), sia di altri enti pubblici e privati (Ospedale a Vercelli, centri di ricerche ENEA e Sorin a Saluggia), tra cui spiccano il Consorzio Univer, atto nell'innovazione nell'assistenza tecnologica alle imprese locali, e l'incubatore di imprese innovative da questo gestito, oltre all'Istituto sperimentale di risicoltura (Cra-Ris), in campo agricolo. Le due sedi universitarie completano la buona dotazione scolastica media-superiore con l'offerta di numerosi corsi di laurea in discipline umanistiche e tecnico-scientifiche.

La **trama insediativa** è imperniata sul sistema urbano di Vercelli, un nodo con diramazioni urbanizzate lungo i principali assi viari in uscita e lungo la tangenziale sud dove sono insediate le aree industriali più recenti. Sono inoltre da segnalare gli ampi e diffusi insediamenti produttivi localizzati in prossimità degli svincoli autostradali. Mentre le espansioni residenziali previste sono piuttosto contenute e gli ampliamenti sono generalmente volti a compattare il tessuto urbano consolidato, si osservano importanti incrementi di aree a destinazione produttiva (Crescentino, Trino, Santhià e Vercelli) organizzati sul territorio con sviluppi lineari lungo gli assi viari o come ambiti autonomi inseriti nel territorio agricolo in prossimità delle aree urbane.

Oltre ad ospitare il capoluogo di provincia, l'Ait è un importante nodo infrastrutturale trasportistico tra l'area metropolitana, il novarese e il casalese, tra Genova, Alessandria e la valle d'Aosta con i suoi trafori. La sua integrazione sovra-provinciale è rivolta principalmente verso Novara, salvo che per le parti occidentali più connesse con il quadrante metropolitano. **A livello nazionale emerge il suo ruolo di capitale del riso.** La presenza di numerose imprese multinazionali, anche in campi tecnologicamente avanzati, e delle sedi universitarie assicura all'Ait un buon livello di internazionalizzazione.

Quali **dinamiche evolutive, progetti, scenari**, benché la filiera del riso con le sue diramazioni in settori connessi (ricerca, chimica, energia in connessione con la centrale di Leri, ecc.) continui ad essere un'importante fonte di produzione di valore, essa non può offrire ulteriori occasioni di sviluppo, anche tenendo conto dei processi di riqualificazione in atto, necessari per il suo mantenimento competitivo e sostenibile non orientato alla crescita delle superfici produttive. La ricerca di nuove attività si orienta quindi principalmente in altre direzioni non alternative tra loro: sfruttare la posizione nodale per attrarre attività logistiche, già presenti in discreta misura, che andrebbero efficacemente integrate nel quadro complessivo novarese ed alessandrino, oppure attrarre imprese leader in vari

settori che possono “ancorarsi” al territorio, trovandovi condizioni favorevoli di contesto. Il Vercellese, nel quadro delle politiche di sviluppo regionali, è stato inoltre riconosciuto come futuro Polo di innovazione nel settore delle energie rinnovabili. Altre possibilità di sviluppo derivano dalla presenza degli atenei e dei centri di ricerca nonché dalla creazione e dal potenziamento di circuiti turistici che già oggi attraggono visitatori interessati al ricco patrimonio naturalistico, storico-culturale e gastronomico della città di Vercelli, della bassa pianura e delle fasce fluviali, soprattutto in chiave di riqualificazione generale del contesto per l’attivazione del distretto vercellese del commercio e del tempo libero.

La progettazione integrata dell’ambito è debolmente attiva e presenta una bassa potenzialità, così come è fondamentalmente debole il ruolo che essa può svolgere nelle politiche territoriali di livello regionale. La debolezza dell’Ait riguarda principalmente la mancanza di coerenza nella progettualità e la sua bassa capacità attuativa, che non significa un’assenza di progettualità quanto piuttosto un mancato coordinamento degli attori che porta ad una notevole dispersione e divergenza delle risorse. Un’ulteriore problematica riguarda l’assenza di imprenditorialità locale. Nonostante queste debolezze, la progettazione è caratterizzata da un medio ancoraggio territoriale ed ultimamente presenta sforzi formalizzati (come in passato ipotizzato con l’iniziativa per Piano Strategico “Vercelli 2020”, il PISL di Vercelli “La città e il fiume”, il PTI di Vercelli “Terra di Mezzo”, gli interventi legati al Programma provinciale per le opere di accompagnamento all’Olimpiade Torino 2006, gli effetti delle realizzazioni dovute all’attuazione del PIA 2000-2006 della Provincia di Vercelli). Tra questi ultimi si ricorda inoltre il “Piano di valorizzazione dei centri storici e dei beni culturali”, il Progetto europeo SSTILE (Progresdec) e il “Piano strategico per la valorizzazione dei beni culturali per le Terre del Grange”. Fra gli attori locali è decisamente debole la partecipazione degli attori privati ed è prevalente la presenza di soggetti pubblici. In particolare, la redazione del “Piano strategico per il vercellese” vede la partecipazione di enti pubblici a livello nazionale e si caratterizza come esperienza pilota italiana di valorizzazione dei Beni culturali del territorio. L’attenzione al rafforzamento delle azioni volte ad un modello di sviluppo sostenibile con al centro il patrimonio culturale e **la riqualificazione urbana**, annessa allo sviluppo di centri commerciali naturali, è riscontrabile anche da parte degli attori locali. Lo sviluppo del turismo integrato e sostenibile è una delle prospettive con un legame diretto al patrimonio storico-artistico-culturale-naturalistico, in cui le caratteristiche del centro storico di Vercelli e il suo sistema museale contribuiscono a concretizzare l’aspirazione dell’assunzione di rilevanza regionale. Altre prospettive riguardano l’ambiente e l’agricoltura e fanno esplicitamente “presa” sulla dotazione del capitale territoriale locale. Le risorse territoriali valorizzate sono fortemente specifiche, in particolare per quanto riguarda le risorse culturali e le caratteristiche fisico-ambientali in relazione alla necessità di sviluppare un sistema territoriale in chiave di “area vasta”. Meno valorizzate sono invece le risorse territoriali connesse alla dotazione infrastrutturale, a parte le dotazioni viabilistiche e ferroviarie, viceversa piuttosto sviluppate. Le prospettive di sviluppo individuate devono confrontarsi con le criticità locali per quanto riguarda le difficoltà della risicoltura tradizionale.

Le finalità e le strategie perseguite dal PTR sono state declinate a livello di AIT in tematiche settoriali di rilevanza territoriale quali: *valorizzazione del territorio; risorse e produzioni primarie; ricerca, tecnologia, produzioni industriali; trasporti e logistica; turismo*. **Per ciascun AIT sono evidenziate le linee d’azione prevalenti da prendere in considerazione per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale**: esse costituiscono **indirizzi e riferimenti di livello strategico**, a scala regionale, **da approfondire e integrare in sede di costruzione degli strumenti di programmazione e pianificazione alle varie scale** (rif.to *Tavola di progetto*, nella quale si legge per

ciascuna politica la rilevanza che questa riveste nei diversi Ait). Nello specifico, per l’Ait 17 “Vercelli”, riferendosi specificatamente alle finalità e caratteristiche dell’opera pubblica da cui deriva la presente variante semplificata di P.R.G.C si ha per la tematica della “valorizzazione del territorio” l’indirizzo di “**prevenzione del rischio idraulico**”:

Tematiche	Indirizzi
<b>Valorizzazione del territorio</b>	Tutela e gestione del patrimonio naturalistico-ambientale (Parco del Po, fasce fluviali del Sesia, Bosco della Partecipanza di Trino, ecc.), storico-architettonico (Vercelli, “grange”, castelli, ecc.) e paesaggistico (risaia, fiumi, canali e rogge). Tutela dello stato ambientale e gestione delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico e industriale. Difesa del suolo agrario, controllo delle cave in terreni alluvionali e degli sviluppi insediativi lineari lungo gli assi viari. Bonifica dei siti contaminati (in particolare Saluggia) e riuso delle aree dismesse nell’agglomerato di Vercelli. Individuazione di nuove sedi per le attività culturali e ospedaliere di Vercelli. Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.
<b>Risorse e produzioni primarie</b>	Rafforzamento di Vercelli come centro principale della filiera risicola del Piemonte orientale, attraverso programmi di cooperazione interaziendale, di riqualificazione e innovazione di prodotto, ricerca, trasferimento tecnologico e altri servizi specializzati per le imprese. Integrazione della produzione energetica con biomasse residue da agricoltura e arboricoltura. Realizzazione di un polo di attività e ricerca in campo energetico presso la centrale di Leri Cavour. Vercelli polo operativo regionale per la gestione delle acque.
<b>Ricerca, tecnologia, produzioni industriali</b>	Potenziamento delle sinergie tra università, ospedali e centri di ricerca
<b>Trasporti e logistica</b>	Integrazione del nodo di Vercelli nel sistema di Novara, in base a piani e programmi che escludano insediamenti logistici non coordinati e speculazioni immobiliari su aree agricole periurbane. Elettrificazione della linea Casale-Vercelli.
<b>Turismo</b>	Inserimento delle risorse turistiche locali (storico-architettoniche e museali di Vercelli, paesaggi della risaia, fasce fluviali, gastronomia ecc) nei circuiti del Quadrante N-E (in particolare AIT di Biella e Borgosesia).

#### 6.1.1.1 La verifica dell’art. 31 del P.T.R.

Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo, causato dall’espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportive-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

Quali indirizzi il P.T.R. indica che *gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell’occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati*. La pianificazione locale deve definire *politiche di trasformazione volte a*: a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa; b) limitare il consumo di suolo agendo sull’insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica; c) ridurre all’indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Tra le direttive per la pianificazione locale il P.T.R. indica che *i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti*. Nel caso specifico, **lo scolmatore della Città di Vercelli in progetto, di cui al PFTE approvato D.G.C. n. 184 del 09.05.2022 ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 45 del 19.05.2022**, permette vantaggi sul piano dell'assetto urbanistico della Città, della regimazione idraulica delle acque di piena, di miglioramento ambientale interno all'abitato e, **in relazione alle aree occupate/espropriate, ne permette una significativa riduzione rispetto alla soluzione originariamente prevista in quanto sono utilizzati in larga parte gli alvei dei canali demaniali esistenti interessati per buona parte da adeguamento delle sezioni di deflusso e solo in minima parte dalla realizzazione di nuova sezione di deflusso**. Questi ultimi sono identificati nei tratti 2 e 3 di variante di tracciato per i quali la nuova sezione di 25 m di larghezza e 2.860 m di lunghezza complessiva comportano una superficie complessiva di CSI pari a 7.15 ha. Riferendosi alla D.G.R. n. 2-6683 del 4 aprile 2023 “Piano territoriale regionale (Ptr) di cui alla D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011. Norme tecniche di Attuazione: presa d'atto del documento “Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – edizione 2021”, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 e disposizioni in merito alla modalità di calcolo del consumo di suolo negli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e dell'articolo 31, comma 11”, per il Comune di Vercelli si ha:

Comune	Sup [ha]	CSU		CSI		CSR		CSC	
		ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
VERCELLI	7.978	1164	14,59	171	2,14	71	0,89	1405	17,62

Ai sensi del comma 10 dell'art. 31 delle N.T.A. del P.T.R., *in assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente*. Il periodo è calcolato a partire dalla data di efficacia dell'atto deliberativo di approvazione del progetto definitivo del Ptr, pubblicato sul BURP n. 32 dell'11/08/2011, corrispondente al 26/08/2011.

Nello specifico, quindi, si ha:

Consumo di suolo urbanizzato CSU – dato 2021	--> 1164 ha
Incremento max 3% di CSU	--> 34,92 ha
Consumo di suolo da variante	--> 7,15 ha
Incremento di consumo di suolo nel quinquennio 2021-2026 ante variante	--> 0 ha
Incremento di consumo di suolo nel quinquennio 2021-2026 post variante	--> 7,15 ha

**Si può concludere che sono rispettati i disposti di cui all'art. 31 delle N.T.A. del P.T.R.**

### ***6.1.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)***

Il **Piano Paesaggistico Regionale**, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il PPR disciplina la pianificazione del paesaggio, definendo modalità e regole volte a garantire che esso sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione ed il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione, partendo dal sistema delle strategie e dagli obiettivi descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA) e nella Tavola P6 "*Strategie e politiche per il paesaggio*", che costituiscono il quadro di riferimento per le scelte di governo del territorio regionale. Al fine di aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del territorio, il PPR descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, articolando le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi in "*ambiti di paesaggio*", distintamente riconosciuti nel territorio regionale, con l'inquadramento dei fattori naturalistici e storico-culturali caratterizzanti ciascun ambito. L'Allegato B alle NdA relativo agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, rappresentati all'interno della Tavola P3 "*Ambiti e unità di paesaggio*", specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "*Ambiti di paesaggio*", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; gli obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale, riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr, sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione.

Nella Tavola P5 sono rappresentati i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di connessione paesaggistica, che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva, a partire dalla quale e in coerenza con i contenuti della rete ecologica regionale e provinciale, i Comuni individuano le reti presenti sul proprio territorio.

#### *6.1.2.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019*


Riferendosi ai disposti del Regolamento Regionale n.4R/2019, art. 11, comma 5, e allegato B, è necessario *inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del Ppr, dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza* (cfr. Tavola P3). Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

Il Comune di Vercelli ed le aree di interesse oggetto di variante urbanistica fanno parte dell'*ambito di paesaggio 24 – Pianura Vercellese a unità di paesaggio 2405 - tipologia normativa IV - naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti* caratterizzato da *presenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo, per il quale sono indicati quali obiettivi e linee di azione di qualità paesaggistica afferenti alle aree di interesse oggetto di variante urbanistica:*


OBIETTIVI	LINEE DI AZIONE
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Recupero del ruolo del sistema delle pievi, del patrimonio monumentale ecclesiastico e del sistema dei castelli e dei borghi diffusi sul territorio.




<p><b>1.5.3.</b> Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano.</p>	<p>Miglioramento degli aspetti naturalistici nell'area periurbana di Vercelli, in particolare lungo il Sesia, e realizzazione di un sistema di <i>greenbelt</i> per ridurre l'impatto ambientale delle aree a risaia.</p>
<p><b>1.6.1.</b> Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Salvaguardia del sistema agricolo tradizionale con particolare attenzione alla rete di irrigazione.</p>
<p><b>1.6.2.</b> Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo.</p>	<p>Contenimento dei nuovi insediamenti non indirizzati alla valorizzazione dei sistemi rurali storici della piana risicola.</p>
<p><b>1.8.4.</b> Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.</p>	<p>Valorizzazione della rete viaria storica locale, con particolare attenzione alle strade alzaie e di servizio alla rete irrigua.</p>
<p><b>2.1.1.</b> Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.</p>	<p>Riduzione degli impatti ambientali connessi alla risicoltura (inquinamento di falda e impoverimento delle terre).</p>



**ESTRATTO TAVOLA P3 AMBITI E UNITÀ DI PAESAGGIO DEL PPR CON INDICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI È LOCALIZZATO IL TRACCIATO DELLO SCOLMATORE DI CUI AL PRGC VIGENTE E LE SUE MODIFICHE OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE**



**ESTRATTO TAVOLA P6 MACROAMBITI DI PAESAGGIO DEL PPR CON INDICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI È LOCALIZZATO IL TRACCIATO DELLO SCOLMATORE DI CUI AL PRGC VIGENTE E LE SUE MODIFICHE OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE**



**ESTRATTO TAVOLA SITI DELL'UNESCO, SIC E ZPS DELLA TAVOLA P5 DEL PPR CON INDICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI È LOCALIZZATO IL TRACCIATO DELLO SCOLMATORE DI CUI AL PRGC VIGENTE E LE SUE MODIFICHE OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE**

*6.1.2.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019*

Riferendosi ai disposti del Regolamento Regionale n.4R/2019, art. 11, comma 5, e allegato B, è necessario descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal Ppr.

Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Ppr prevede all'interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche riconosciute all'interno del territorio regionale e rappresentate nella Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" e individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, rappresentati nella Tavola P2 "Beni paesaggistici" e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte I parte, specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.

Nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr così come successivamente all'approvazione della variante generale di adeguamento, come previsto dall'articolo 46, comma 9 delle NdA **ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere coerente con le previsioni del Ppr** stesso, **limitatamente alle aree interessate dalla variante**. Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento e al contempo essere coerenti e dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr.

Riguardo alle "Componenti paesaggistiche" (tavola P4), riferendosi alle tavole grafiche riportate nelle pagine seguenti, sinteticamente si ha:

COMPONENTE	SCOLMATORE DI VERCELLI		
	TRATTO 1	TRATTO 2	TRATTO 3
NATURALISTICO-AMBIENTALI	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell'ordine Mauriziano – Podere di Montonero ART. 33	Zona fluviale interna - Roggia Provalina ART. 14	Zona fluviale interna - Roggia Provalina ART. 14
			Aree di elevato interesse agronomico ART. 20

<b>STORICO-CULTURALI</b>	-	-	Viabilità storica e patrimonio ferroviario ART. 22
<b>PERCETTIVO-IDENTITARIE</b>	Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie - ART. 32		
<b>MORFOLOGICO-INSEDIATIVE</b>	m.i.10 ART. 40	m.i.10 ART. 40	m.i.10 ART. 40

In relazione alle *componenti naturalistico-ambientali*, la variante di tracciato di **tratto 1** interferisce con l'area tutelata ai sensi del'art. 136 c. 1, lett. c) del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i. come *area di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano PODERE DI MONTONERO* (num. rif. reg. D009, cod. min. 10337, data provvedimento di tutela D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014, Comuni interessati Lignana e Vercelli) di cui all'art. 33 delle N.T.A. Il Ppr riconosce i luoghi e gli elementi identitari costituenti *principale patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale locale, in quanto: a. connessi tradizionalmente a eventi o valori di tipo storico, devozionale, tradizionale e d'uso sociale dello spazio; b. connessi a una notorietà o fama turistica consolidata; c. evocati da rappresentazioni di interesse artistico.* Tra questi luoghi figurano i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano quali *luoghi della tradizione regionale, che per le loro specificità storiche, fisiche, ambientali e paesaggistiche connotano il paesaggio agrario, la storia e la tradizione piemontese.* Il Ppr, in relazione al loro elevato valore percettivo-identitario, comma 8, ha promosso la dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni tra i Tenimenti storici di cui al comma 7; la Commissione di cui all'articolo 137 del Codice, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, ne ha ridefinito la perimetrazione in relazione alla loro valenza paesaggistica, assoggettandoli a una specifica disciplina d'uso ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice; tali Tenimenti, la cui procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico si è conclusa con la D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, sono individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1., lettera c. Tra questi figura il *PODERE DI MONTONERO*.

Il riconoscimento del valore di tutela, indicato nella dichiarazione di notevole interesse pubblico e richiamato nella nuova dichiarazione di cui alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato I, punto 3, è afferente all'area in quanto "(...) *i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l'eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano uno dei pochi esempi della grande proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (...)*".

Il Ppr assume come obiettivi prioritari per i Tenimenti storici di cui al comma 9:

- la salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare;
- il contenimento del consumo di suolo per usi o attività diverse da quelle agricole, zootecniche o forestali, comprese le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- la salvaguardia dell'identità storica e culturale;
- la salvaguardia dell'impianto scenico-percettivo;
- la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico;
- la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico e ambientale.

I piani locali, comma 11, in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:

- mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire

il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;

- b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;
- c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;
- d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.

Quali prescrizioni, comma 13, per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, Allegato I punto 3, fornendo indicazioni atte a garantire la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici riconosciuti per l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni, in particolare in merito a tutela del paesaggio agrario (punto 3.1), tutela dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale (punto 3.2), indicazioni per gli interventi infrastrutturali (punto 3.3), tutela degli aspetti percettivi-visivi (punto 3.4).

Riferendosi alla modifica di tracciato dello scolmatore, le prescrizioni d'uso afferenti ad alcuni degli elementi tutelati interferiti quali terreni agricoli, rogge e fossi irrigui sono:

OGGETTO DELLA TUTELA	PERTINENZA	PRESCRIZIONI D'USO AFFERENTI AGLI ELEMENTI TUTELATI INTERFERITI QUALI TERRENI AGRICOLI, ROGGE E FOSSI IRRIGUI
TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono consentite destinazioni d'uso dei terreni diverse da quella agricola</li> <li>- Deve essere garantita la conservazione della trama agraria costituita dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari)</li> <li>- <i>Per il sistema di canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti il mantenimento e il recupero dei manufatti di ingegneria idraulica quali conche, chiuse, alzaie, ponti, ecc.</i></li> </ul>
TUTELA NUCLEI EDIFICATI DI ANTICA FORMAZIONE E DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE	NO	---
INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	NO	---
TUTELA DEGLI ASPETTI PERCETTIVI-VISIVI	NO	---

In relazione a quanto evidenziato, **la modifica di tracciato di tratto 1 comporta una riduzione dell'interferenza con l'areale del Podere di Montonero ed è compatibile con le prescrizioni d'uso afferenti agli elementi tutelati quali terreni agricoli, rogge e fossi irrigui**: l'opera, strategica per

la sicurezza idraulica del territorio e dell'abitato, è realizzata adeguando la sezione di deflusso di cavi esistenti conservando la trama agraria del sistema delle rogge, della rete irrigua e della viabilità, mantenendo i manufatti di ingegneria idraulica, non alterando la conformazione delle camere a risaia.

In relazione alle *componenti naturalistico-ambientali*, le varianti di tracciato di **tratto 2 e di tratto 3** interferiscono con la *zona fluviale interna*, di cui all'art. 14 delle N.T.A., *della Roggia Provalina* corpo idrico (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., quale corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (cod. RD 15). Il Ppr *ricosce il sistema idrografico* delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, *quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile*. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e *individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela*, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.

Nelle *zone fluviali* di cui al comma 2 il Ppr *persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica* di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua (comma 5).

Quali *Indirizzi*, comma 7, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, *nelle zone fluviali "interne" i piani locali*, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. *limitare gli interventi trasformativi* (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) *che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali*;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d. *migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo*, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Quali *Direttive*, comma 8, all'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:



- a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;

- b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:
- I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
  - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema fluviale;
  - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
  - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
  - V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;


Quali Prescrizioni, comma 11, all’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di contesti storico architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

In relazione a quanto evidenziato, **le varianti di tracciato di tratto 2 e tratto 3, pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina, non comportano modificazioni della roggia stessa né del suo contesto** in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso: il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo, il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia. La realizzazione della pista di servizio lato canale per gli interventi manutentivi e ad uso pista ciclabile permette l’accessibilità e la fruibilità del contesto agricolo in raccordo alla viabilità sterrata esistente. Le varianti di tracciato di tratto 2 (rif.to sezione tipologica di tratto 4 negli elaborati di progetto) e di tratto 3 (rif.to sezione tipologica di tratto 2 negli elaborati di progetto) sono realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica con sezione tipologica in terra rivestita nella parte inferiore (fondo e parte bassa sponda) mediante scogliera in massi; le strade alzaie laterali sono anch’esse realizzate con rilevato in terra con scarpate rinverdate con idrosemina previa stesa di protezione antierosiva e terreno vegetale. Tale sezione tipologica è analoga a quella esistente sulla Roggia Lamporo in cui lo scolmatore si immette.



- TRACCIATO SCOLMATORE PRGC VIGENTE
- TRATTI TRACCIATO SCOLMATORE IN VARIANTE



Le scelte progettuali, quindi, rispettano le Direttive di cui al comma 8 prevedendo il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ripristinando e integrando la continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale.

Le scelte progettuali, quindi, rispettano le Prescrizioni di cui al comma 11 non modificando il complesso vegetazionale naturale caratterizzante il corso d'acqua in quanto **le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina non comportano modificazioni della roggia stessa né del suo contesto** in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso (il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo, il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia).

**Le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 sono compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 14 delle N.T.A.**

In relazione alle *componenti naturalistico-ambientali*, la variante di tracciato di **tratto 3** interferisce con *aree di elevato interesse agronomico*, di cui all'art. 20 delle N.T.A., riconosciute dal PPr come *componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo*



sostenibile della Regione; esse sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”, adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010, individuati nella Tavola P4 limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.

In tali aree, comma 2, il Ppr nelle aree perseguate, in comune con il Ptr, gli obiettivi del quadro strategico di cui all’articolo 8 e in particolare:

- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
- b. la protezione del suolo dall’impermeabilizzazione, dall’erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
- c. *il mantenimento dell’uso agrario delle terre*, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, *la conservazione del paesaggio*;
- d. *la salvaguardia della risorsa suolo* attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;
- e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Quali Indirizzi, comma 4, nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Tra le Direttive il PPr indica che eventuali modifiche dell’attribuzione della classe di capacità d’uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte” devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell’8 febbraio 2010 “Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d’uso dei suoli a scala aziendale” (comma 6).

In relazione a quanto evidenziato, **la variante di tracciato di tratto 3 pur interferendo aree di elevato interesse agronomico non comporta modificazioni sostanziali delle aree coltivabili né della loro capacità agronomica o classe d’uso in quanto è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili connessa alla nuova sezione di deflusso; la scelta tipologica della sezione garantisce la permeabilità dei suoli e la salvaguardia dall’erosione. La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 20 delle N.T.A.**

In relazione alle *componenti storico-culturali*, le varianti di tracciato di tratto 1 e di tratto 2 non interferiscono con gli elementi e le aree individuate dal Piano, mentre la variante di tracciato di **tratto 3** interferisce con *elementi della viabilità storica e il patrimonio ferroviario* quali la *rete ferroviaria storica* quale “Nodo ferroviario linee per Novara, Santhià, Vinzaglio, Ponte sul Sesia” e la *rete viaria di età moderna e contemporanea* quale “Altra viabilità primaria: Vercelli-Casale Monferrato”, di cui all’art. 22 delle N.T.A., riconosciuti dal Ppr di *interesse storico-culturale di livello regionale* (comma 1), comprendendo le infrastrutture e le opere d’arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica, individuati nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e.

Quali Indirizzi (comma 2) il PPr indica che gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a *garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi*, favorendone l’uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all’articolo 42.

Quali *Direttive*, il PPr indica che i piani territoriali provinciali e i piani locali ne precisano e completano il censimento (comma 3), *disciplinando gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme*, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità (comma 4 lettera a) e sottoponendo i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore (comma 4 lettera b).

In relazione a quanto evidenziato, **la variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo elementi della viabilità storica e del patrimonio ferroviario, non comporta modificazioni di queste ultime in quanto l'interferenza è risolta mediante opere di sottopasso delle infrastrutture viaria e ferroviaria esistenti senza modificazioni di queste ultime, salvaguardandole completamente. La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 22 delle N.T.A.**


In relazione alle *componenti percettivo-identitarie*, le varianti di tracciato di **tratto 1, 2 e 3** interferiscono con *aree rurali di specifico interesse paesaggistico*, di cui all'art. 32 delle N.T.A., riconosciuti e tutelati dal PPr quali *aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale* (comma 1). Nello specifico le aree interferite sono classificate come *sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi – Le risaie* (comma 1, lettera e, punto I).

Tra gli *Indirizzi*, comma 2, il PPr indica che i piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 *per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica*.

Quali *Direttive* il PPr indica che i piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di caschine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

In relazione a quanto evidenziato, **le varianti di tracciato pur interferendo aree rurali di specifico interesse paesaggistico comportano minime modificazioni delle componenti coltivate, garantendo la conservazione attiva delle risaie, preservandone la connettività ecosistemica, la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario con riferimento agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali)**. La variante di tracciato di tratto 1 è realizzata con adeguamento della sezione di deflusso dei cavi irrigui esistenti, cavo Provana e roggia Molinara di Larizzate, mentre le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 sono realizzate con nuova sezione realizzata seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili.



**Le varianti di tracciato sono compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 32 delle N.T.A.**

In relazione alle *componenti morfologico insediative*, le varianti di tracciato di **tratto 1, 2 e 3** sono comprese in aree classificate come *insediamenti rurali*, di cui all’art. 40 delle N.T.A., quali aree dell’insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi (comma 1). Nello specifico, le aree di interesse sono a morfologia insediativa *m.i.10 aree rurali di pianura o collina* (comma 2 lettera a), per le quali il Ppr il Ppr persegue i seguenti *obiettivi* (comma 3):

a. in generale:

- I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
- II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all’agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
- III. *salvaguardia dei suoli agricoli* di cui all’articolo 20;
- IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l’immagine del Piemonte;
- V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:

- I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici.

Tra le Direttive (comma 5) il PPr indica che entro tali aree la pianificazione locale stabilisce normative atte a:

- a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
- f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- h. *consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.*

In relazione a quanto evidenziato **le varianti di tracciato sono compatibili con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 40 delle N.T.A., con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoli di elevato interesse agronomico ed alla conservazione del contesto agricolo.** Essendo complessivamente un'opera strategica di rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico la variante comunque è inquadrata con riferimento al punto h) delle Direttive di cui al comma 5 dell'art. 40: *“Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione [...] locale stabilisce normative atte a: [...] consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.”* Nello specifico, l'opera è prevista in attuazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del

D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli, sottoscritto in data 28.02.2000 tra il Comune di Vercelli e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia. Il tracciato dell'opera in progetto è già presente nel PRGC vigente e nella pianificazione provinciale di cui al PTCF della Provincia di Vercelli quale opera strategica in relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica del territorio.

**Alla luce delle considerazioni sopra riportate, i tre tratti di modifica di tracciato dello scolmatore di Vercelli sono compatibili con le indicazioni di tutela, obiettivi, direttive e prescrizioni definite dal PPr.** Per altro le componenti paesaggistiche come descritte risultavano già interferite dai tracciati presenti nel P.R.G.C. vigente; le modifiche di tracciato introdotte con la variante comportano una **riduzione delle zone di interferenza.**

### **6.1.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 207 del 28/07/2005 ed approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 240-8812 del 24.02.2009, tra gli obiettivi riguardanti l'assetto naturalistico e paesistico del territorio, assume:

- *la tutela degli equilibri ecologici e della biodiversità, salvaguardando e favorendo la ricostituzione degli habitat naturali e/o seminaturali diversificati e comunque in grado di sostenere una comunità biologica ricca ed equilibrata;*
- *la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, orientando le eventuali relative trasformazioni, anche affidando un ruolo primario alle attività agricole per le quali si dettano criteri inerenti alle modalità d'uso del suolo a fini colturali;*
- *la riqualificazione delle aree seminaturali ancora esistenti nella zona della pianura risicola, definendo una "rete ecologica" di aree tra loro interconnesse da tutelare coniugando le esigenze della conservazione e riqualificazione naturalistica e paesistica, con quella del riequilibrio geomorfologico e idrogeologico e con la tutela delle acque dall'inquinamento diffuso.*

Tra gli obiettivi riguardanti la valorizzazione del patrimonio storico culturale, per quanto riguarda i beni storico culturali ed ambientali, il Piano si pone obiettivi generali, tra i quali figurano:


- *salvaguardare e valorizzare i beni culturali ed ambientali, intesi distintamente o come sistemi, cogliendo e mettendo in maggiore evidenza le relazioni esistenti;*
- *mantenere i materiali costruttivi tradizionali e promuoverne l'uso;*
- *salvaguardare i manufatti edili e infrastrutturali strutturanti storicamente il paesaggio;*
- *mantenere e riqualificare la rete viaria storica;*
- *conservare e valorizzare i canali irrigui e delle opere connesse;*
- *garantire e promuovere la fruizione collettiva dei beni culturali ed ambientali.*

#### **6.1.3.1 Verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al P.T.C.P.**

Lo scolmatore e le sue varianti di tracciato in progetto sono comprese nell'ambito territoriale 4 "Il Vercellese" per il quale il Piano definisce indirizzi di sviluppo prevalente (art.46), specificatamente riferiti alla salvaguardia idrogeologica, sviluppo del polo terziario nel Capoluogo, anche in relazione al riutilizzo di aree industriali dismesse di estensioni significative, potenziamento della viabilità

esistente, promozione di aree ricreative-sportive lungo il fiume Sesia, funzionali anche alla città di Vercelli, *potenziamento e ampliamento dell'area produttiva a sud di Vercelli*.

Nello specifico, *in relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica, **il progetto dello scolmatore delle acque meteoriche della Città di Vercelli è inquadrato nella pianificazione provinciale*** (rif.to Tavola P.2.E/3 **AMBITI DI PIANIFICAZIONE PROVINCIALE**) **come intervento per il governo e la difesa idrogeologica della città di Vercelli** di cui all'art.41 delle N.T.A.; la *necessità di risolvere in termini unitari i problemi legati alla sicurezza idrogeologica della città*, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla confluenza verso di essa di importanti canali e scaricatori del bacino imbrifero circostante, *costituisce uno dei problemi di rilievo territoriale che il PTCP assume* in sintonia con le proposte di intervento della pianificazione di bacino definite dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e *gli interventi a tal fine individuati costituiscono una proposta di modifica-integrazione dell'attuale progetto di scolmatore* approvato dal Comune di Vercelli e in corso di realizzazione, per lotti funzionali, nell'ambito dei programmi regionali attuativi della legge 183/89.



Richiamando quanto indicato nella *Relazione illustrativa* di P.T.C.P., paragrafo 3.2.4.2 *Canale scolmatore delle acque meteoriche della città di Vercelli*, la Città di Vercelli è ubicata alla sezione di chiusura di un bacino imbrifero di notevole estensione, caratterizzato da un andamento altimetrico degradante da nord-ovest verso sud-est in direzione del fiume Sesia, verso la quale converge una complessa rete di corsi d'acqua, costituita da numerosi canali, che svolgono la duplice funzione di adduttori e distributori di acque irrigue e di ricettori di acque meteoriche, e da raccoglitori naturali. Verso Vercelli, pertanto, confluiscono acque provenienti dai territori a nord dell'abitato (attraverso i tributari del colatore Cervetto), dai territori a nord-ovest (attraverso i tributari del fosso San Martino che, a sua volta, confluisce nel colatore Cervetto) e dai territori a sud-ovest (rio Lamporo e roggia Rantiva). Le tragiche conseguenze dell'alluvione del novembre 1968 avevano condotto all'elaborazione del progetto di un canale di salvaguardia idraulica del centro abitato di Vercelli, per scongiurare definitivamente il pericolo di inondazioni. La progettazione del nuovo canale, conclusasi nel 1987, è stata effettuata tenendo conto della situazione dei primi anni '70 e, quindi, sulla base dell'assetto urbanistico della città di Vercelli e dei territori limitrofi che ha subito negli anni a venire profonde modificazioni. Il progetto originale ha previsto di separare il recapito delle acque di piena provenienti dal bacino imbrifero di nord-ovest, rispetto a quelle di sud-ovest, mediante la realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Roggione di Vercelli e la realizzazione di un nuovo Scolmatore, avente origine in località Ruggerina e scorrente, con tracciato parallelo alla tangenziale sud di Vercelli, sino al recapito in Sesia alla frazione Capuccini (tratto già realizzato). La scelta adottata, di indubbia validità sul piano idraulico e funzionale, permette di contenere le portate dirette a Vercelli, evitando di sovraccaricare i canali che scorrono entro il perimetro urbano e salvaguardando dai rischi di esondazione le frazioni di Carengo e dei Capuccini. Tuttavia, nel corso dei due decenni 1990-2010, i nuovi insediamenti urbani in periferia di Vercelli (es. l'area commerciale del Carrefour), l'espansione dell'area Nordind, l'espansione dell'abitato di Caresanablot, con relativa zona industriale, hanno profondamente mutato le caratteristiche e le esigenze del territorio da salvaguardare. In particolare, il nuovo assetto e la proposta espansione dell'area Nordind, danno origine a problemi idraulici legati alla giacitura altimetrica dei complessi produttivi e commerciali attualmente presenti e di quelli di futuro insediamento. Inoltre, la presenza di una così significativa opera idraulica a diretto contatto con aree densamente urbanizzate potrebbe presentare problemi di sicurezza e di effetti igienico-ambientali negativi legati alla scarsa presenza di acqua per lunghi periodi dell'anno. Non va dimenticato infine che i terreni posti nella fascia rivierasca del rio Lamporo, a causa della loro giacitura altimetrica, sono soggetti ad esondazione al verificarsi di ogni piena ordinaria, con la certezza di ulteriore aggravamento della situazione nel momento in cui lo Scolmatore dovesse funzionare a pieno regime. Le sopra evidenziate mutate condizioni del territorio, unitamente alla consolidata situazione di sfruttamento delle aree poste a ridosso e, soprattutto, all'interno della tangenziale, hanno stimolato lo studio per individuare una proposta di Tracciato Alternativo dello Scolmatore che non solo consenta di mantenere inalterato lo standard di sicurezza idraulica che si erano prefissati di raggiungere i progettisti dello Scolmatore di Vercelli, ma di dare ulteriore funzionalità e maggiore attualità all'intera opera. Dalle valutazioni preliminari circa la fattibilità tecnico - idraulica del nuovo tracciato, è emersa innanzitutto la necessità di tenere separate le portate che fluiscono da ovest, rispetto a quelle provenienti da sud-ovest, mantenendo comunque i ricettori attuali in sicurezza idraulica, e lasciando immutate le previsioni progettuali relative al recapito delle acque provenienti da nord-ovest. La soluzione proposta consentirebbe al colatore Cervetto di smaltire in Sesia l'intero volume d'acqua proveniente dal Roggione di Vercelli, cui potrebbe aggiungersi quello proveniente dal territorio comunale di Caresanablot e lo sgrondo della zona nord di Vercelli. Importante sottolineare che adottando tale soluzione, il Cervetto verrebbe posto in condizioni di recepire più agevolmente i maggiori volumi di sgrondo provenienti dal territorio a nord, poiché sgravato dalla portata recapitata dal Naviglio d'Ivrea. Il tracciato Alternativo è, ovviamente, in grado di adempiere alle medesime funzioni previste dal vecchio progetto dello Scolmatore ed in particolare la funzione di smaltire tutte le acque provenienti dai territori a sud-ovest, a partire dal Naviglio d'Ivrea fino a rio Lamporo, per mezzo

dell'adeguamento delle aste dei canali irrigui demaniali scorrenti più a sud della tangenziale di Vercelli, i quali già attualmente costituiscono un "anello" di vie d'acqua interconnesso con tutti i raccoglitori del bacino imbrifero tributari dell'attuale Scolmatore. I corsi d'acqua interessati sono:

1. il cavo Provana nel tratto iniziale dall'imbocco sul Naviglio d'Ivrea sino alla derivazione della roggia Molinara di Larizzate;
2. la roggia Molinara di Larizzate per tutta l'asta, sino alla confluenza con la roggia Provalina;
3. la roggia Provalina, da adeguare fino al nodo idraulico in località c.na Aramino;
4. il rio Lamporo, tra lo scarico Provalina e la confluenza nel tratto di alveo dello scolmatore di Vercelli in fase di costruzione.

Utilizzando le suddette vie d'acqua esistenti, si renderebbe attuabile un nuovo percorso dello Scolmatore, consentendo di allontanare verso sud il tracciato del nuovo canale, liberando, tra l'altro, l'intera area urbana entro la tangenziale dei vincoli determinati dalla esistenza del canale (necessità di ponti per i collegamenti con la tangenziale stessa, maggiore sviluppo della rete stradale di servizio ecc.). Contestualmente, si agevolerebbe il deflusso delle maggiori portate provenienti dall'area industriale Nordind, consentendo inoltre di risolvere i potenziali problemi idraulici conseguenti alla ulteriore espansione dell'area industriale medesima. Il nuovo Canale intercetterà comunque tutti i tributari del bacino imbrifero da servire, come già previsto nel progetto del vecchio Scolmatore, e si collegherà al tratto in fase di costruzione, compreso tra la confluenza del rio Lamporo e la roggia Rantiva, che manterrebbe pertanto invariate ed attuali le proprie capacità funzionali.

Quali direttive di cui all'art. 41 delle N.T.A., il Piano indica che:

a) *il Comune di Vercelli, in raccordo con la Provincia e l'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, predispone un Progetto di rilievo regionale-provinciale riguardante le ipotesi di nuovo assetto e tracciato dello scolmatore delle acque della città di Vercelli delineate nella Tavola P.2.E/3 del P.T.C.P., anche tenendo conto delle seguenti indicazioni:*

- *canale scolmatore delle acque: tratto esistente, per il quale, in ragione della coerenza-compatibilità con il progetto proposto si prevedono interventi di manutenzione e gestione ordinaria;*
- *canale scolmatore delle acque: vecchio tracciato, per il quale, una volta definito e approvato il nuovo progetto, si provvederà alla sua cancellazione dalle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali degli strumenti urbanistici comunali e dei Piani e programmi di settore che ne prevedevano il tracciato;*
- *corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni di scolmatore delle acque, per i quali verranno definiti gli interventi idraulici, di adeguamento e sistemazione necessari;*
- *corsi d'acqua in ambito urbano da adeguare e/o da riqualificare, per i quali verranno definiti gli interventi diretti ed indiretti, anche di natura urbanistica e di recupero ecologico-ambientale, necessari per la loro organica integrazione nel contesto urbano.*

b) *Il Progetto di nuovo assetto dello scolmatore delle acque della città di Vercelli, predisposto in attuazione delle presenti norme e in applicazione dell'art.57 del D.L.vo 112/98, costituisce proposta di variante ai Piani stralcio predisposti dall'Autorità di Bacino del fiume PO ai sensi dell'art.17 della legge 183/89, oltreché proposta di intervento ai fini dell'applicazione delle procedure di Programmazione ed attuazione degli interventi di cui alla Legge 183/89 e s.m.i.*

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

a) *al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, il gestore dei canali irrigui interessati, fino alla definizione del Progetto stesso, deve garantire che gli eventuali interventi di sistemazione e gestione idraulica sui "corsi d'acqua da adeguare e sistemare per le funzioni di scolmatore delle acque", siano compatibili con la proposta progettuale indicata;*




b) al fine di garantire le condizioni di fattibilità del Progetto, il Comune di Vercelli, fino alla definizione del Progetto stesso, deve garantire che gli interventi urbanistici interessanti i “corsi d’acqua in ambito urbano da adeguare e/o da riqualificare“, siano compatibili con la proposta progettuale indicata.

**Le modifiche di tracciato di cui alla presente variante semplificata del P.R.G.C. vigente (art.17bis, comma 6, LR 56/77 e s.m.i.) sono apportate al tracciato alternativo dello scolmatore come cartografato nello stesso P.R.G.C. vigente e nel P.T.C.P., con evidenza che una parte del tratto 1 di variante di tracciato corrisponde al tracciato riportato nella pianificazione provinciale.**

Sulla base di quanto esposto, stante che l’opera è già parte della pianificazione provinciale vigente e che le modifiche di tracciato sono di modesta entità localizzate negli stessi ambiti di paesaggio e di sistema di ecosistemi come definiti nella Tavola P.2.A/3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO COME SISTEMA DI ECOSISTEMI, quali il “Sistema delle reti ecologiche - macchie e corridoi naturali a matrice mista – zona 1b” e gli “elementi di appoggio ad alta valenza ambientale – filari” di cui all’art. 12 delle N.T.A. ed il “Sistema agricolo industrializzato – Ecosistemi a bassa eterogeneità – zona 5” di cui all’art. 16 delle N.T.A., **si può concludere che siano compatibili con la pianificazione provinciale vigente in relazione alla tutela e valorizzazione del paesaggio.**



In relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente di potenziamento e ampliamento dell'area produttiva a sud di Vercelli (Tavola P.2.D Assetto insediativo e infrastrutturale), **il progetto dello scolmatore delle acque meteoriche della Città di Vercelli è stato sviluppato tenendo conto del progetto di sviluppo dell'area produttiva a sud dell'abitato** come approvata dal Nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi, approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-7013 del 27.09.2007, e dalle sue successive quattro varianti approvate con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25/2008, n. 95/2010, n. 88/2011 e n. 22/2023 (Area Industriale Attrezzata di Vercelli), e del suo ampliamento approvato con Accordo di Programma tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale VC e il Comune di Vercelli di cui alla D.P.G.R. n.64 del 12/10/2010, ratificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.88 del 14/12/2010. L'accordo è stato aggiornato nei termini di validità con D.P.G.C. n. 116 del 26/10/2020, ratificata con D.C.C. n.78 del 29.10.2020, fino al 09.04.2021<sup>1</sup> (Nuovo P.I.P. a sud della Roggia Molinara di Larizzate) e **risulta quindi compatibile con la pianificazione provinciale anche in relazione a tale indirizzo afferente all'assetto insediativo ed infrastrutturale.**



## 7. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

**A livello geologico le varianti di tracciato non modificano le valutazioni definite nella Relazione Geologica del P.R.G.C. vigente** nell'ambito della "Verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica, con le condizioni di dissesto ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del Piano di Assetto Idrogeologico", in merito al quadro di propensione al dissesto del territorio per la proposta di ridefinizione delle classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico alla luce degli interventi di difesa idraulica previsti nell'ambito del P.A.I. ed eseguiti nel contempo in destra idrografica del F. Sesia (in territorio comunale di Caresanablot), di fondamentale importanza nella mitigazione del rischio connesso ad eventi esondativi del sistema Sesia-Cervo-Elvo, suscettibili di veicolare cospicue aliquote idriche lungo il paleocorso del Torrente Cervo sino alla città di Vercelli.

<sup>1</sup> La Legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 10 comma 4-bis, ha stabilito che "Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98." e pertanto il Nuovo PIP a sud della Roggia Molinara di Larizzate risulta tuttora valido ossia fino all'8 aprile 2024.

## **Allegato I - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON PPR**

### **1) Entrata in vigore del nuovo P.P.R.**

Il Piano Paesaggistico Regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali criticità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal Sistema delle strategie e dagli obiettivi descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA), che costituiscono il fondamentale riferimento per le scelte di governo del territorio. L'Allegato B alle NdA (*Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio*) individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale, specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "Ambiti di paesaggio", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione.

Obiettivi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione

Il Ppr definisce altresì nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, che descrivono nel dettaglio le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative relative ai 76 ambiti individuati, indirizzi e orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Piano prevede all'interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr all'interno del territorio regionale e rappresentate nella tavola P4 e individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice), rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall'articolo 46 comma 2 delle NdA "Adeguamento del Ppr" devono essere adeguati al Ppr entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

Ai fini dell'adeguamento al Ppr è necessario:

- perseguire gli obiettivi;
- orientare le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;
- dare attuazione alle direttive;
- rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.

L'articolo 2 delle NdA del Ppr "*Caratteri delle disposizioni normative*", ai commi 2, 3 e 4 definisce l'efficacia normativa delle previsioni del Ppr.

### **2) Il rispetto delle previsioni contenute nel PPR**

In attesa dell'adeguamento al Ppr, come previsto dell'articolo 46, comma 9, delle NdA ogni variante apportata allo strumento urbanistico deve essere coerente con le previsioni del Ppr stesso. Tutte le varianti devono rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nelle NdA all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, e nelle Schede del Catalogo dei beni

paesaggistici del Piemonte, prima parte, e al contempo dimostrare di essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del Ppr.

### **3) I contenuti del documento, la tabella di confronto con il P.P.R.**

Il presente documento risulta necessario all'interno del fascicolo di variante urbanistica, al fine di illustrare il rapporto tra le previsioni di variante e i contenuti del Ppr, riassumendo quanto descritto e argomentato nel paragrafo 5.1.2 della presente relazione nello *Schema - Allegato B Disciplina le modalità per la verifica del rispetto del Ppr da parte delle varianti ai Prg che non costituiscono variante di adeguamento del Regolamento regionale attuativo del Ppr* approvato con D.P.G.R. 4/R del 22 marzo 2019. Nello schema la prima colonna riporta le principali previsioni normative da rispettare al fine di garantire la coerenza con il Ppr mentre la seconda colonna è compilata rispetto ai contenuti della variante, descrivendo come la variante stessa rispetti le previsioni del Ppr.

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE																	
Prescrizioni specifiche	Riscontro																
<p><u>Beni individuati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli dal 138 al 141</u>            Numero di riferimento regionale D009 – Codice Ministeriale 10337 - <i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano</i> – Podere di Montonero – Data provvedimento D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014 – Comuni: Lignana, Vercelli – Provincia: VC            (rif.to pag. 690 Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte – Prima parte)</p> <p>Il Ppr riconosce i <u>luoghi e gli elementi identitari</u> costituenti <i>principale patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale locale, in quanto: a. connessi tradizionalmente a eventi o valori di tipo storico, devozionale, tradizionale e d'uso sociale dello spazio; b. connessi a una notorietà o fama turistica consolidata; c. evocati da rappresentazioni di interesse artistico.</i> Tra questi luoghi figurano i <u>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano</u> quali <u>luoghi della tradizione regionale, che per le loro specificità storiche, fisiche, ambientali e paesaggistiche connotano il paesaggio agrario, la storia e la tradizione piemontese.</u> Il Ppr, <u>in relazione al loro elevato valore percettivo-identitario, comma 8, ha promosso la dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcuni tra i Tenimenti storici</u> di cui al comma 7; la Commissione di cui all'articolo 137 del Codice, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, <u>ne ha ridefinito la perimetrazione in relazione alla loro valenza paesaggistica, assoggettandoli a una specifica disciplina d'uso ai sensi degli articoli 138 e seguenti del Codice;</u> tali Tenimenti, la cui procedura di dichiarazione di notevole interesse pubblico si è conclusa con la <u>D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014</u>, sono individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1., lettera c. <u>Tra questi figura il <i>PODERE DI MONTONERO.</i></u></p> <p>Il <u>riconoscimento del valore di tutela</u>, indicato nella dichiarazione di notevole interesse pubblico e richiamato nella nuova dichiarazione di cui alla D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, allegato I, punto 3, è afferente all'area in quanto "(...) <i>i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano rappresentano sistemi territoriali di valenza storico-culturale e paesaggistica di particolare importanza: le tenute si caratterizzano per l'eccezionale integrità della trama agraria e rappresentano uno dei pochi esempi della grande</i></p>	<p><u>Riferendosi alla modifica di tracciato, <b>tratto 1</b>, dello <u>scolmatore</u>, interferente con l'area tutelata ai sensi dell'art. 136 c. 1, lett. c) del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i. come <i>area di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano</i> <b>PODERE DI MONTONERO</b>, (num. rif. reg. D009, cod. min. 10337, data provvedimento di tutela D.G.R. n. 37-227 del 04/08/2014, Comuni interessati Lignana e Vercelli), le prescrizioni d'uso afferenti ad alcuni degli elementi tutelati interferiti quali <u>terreni agricoli, rogge e fossi irrigui</u> sono:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OGGETTO DELLA TUTELA</th> <th>P E R T I N E N Z A</th> <th>PRESCRIZIONI D'USO AFFERENTI AGLI ELEMENTI TELITATI INTERFERITI QUALI TERRENI AGRICOLI, ROGGE E FOSSI IRRIGUI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO</td> <td>SI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono consentite destinazioni d'uso dei terreni diverse da quella agricola</li> <li>- Deve essere garantita la conservazione della trama agraria costituita dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari)</li> <li>- <i>Per il sistema di canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti il mantenimento e il recupero dei manufatti di ingegneria idraulica quali conche, chiuse, alzaie, ponti, ecc.</i></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>TUTELA NUCLEI EDIFICATI DI ANTICA FORMAZIONE E DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE</td> <td>NO</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</td> <td>NO</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TUTELA DEGLI ASPETTI PERCETTIVI-VISIVI</td> <td>NO</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <p>In relazione a quanto evidenziato, <u>la modifica di tracciato di tratto 1 comporta una riduzione dell'interferenza con l'areale del Podere di Montonero ed è compatibile con le prescrizioni d'uso afferenti agli elementi tutelati quali terreni agricoli, rogge e fossi irrigui</u>: l'opera, strategica per la sicurezza idraulica del territorio e dell'abitato, è</p>		OGGETTO DELLA TUTELA	P E R T I N E N Z A	PRESCRIZIONI D'USO AFFERENTI AGLI ELEMENTI TELITATI INTERFERITI QUALI TERRENI AGRICOLI, ROGGE E FOSSI IRRIGUI	TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono consentite destinazioni d'uso dei terreni diverse da quella agricola</li> <li>- Deve essere garantita la conservazione della trama agraria costituita dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari)</li> <li>- <i>Per il sistema di canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti il mantenimento e il recupero dei manufatti di ingegneria idraulica quali conche, chiuse, alzaie, ponti, ecc.</i></li> </ul>	TUTELA NUCLEI EDIFICATI DI ANTICA FORMAZIONE E DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE	NO	---	INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	NO	---	TUTELA DEGLI ASPETTI PERCETTIVI-VISIVI	NO	---
OGGETTO DELLA TUTELA	P E R T I N E N Z A	PRESCRIZIONI D'USO AFFERENTI AGLI ELEMENTI TELITATI INTERFERITI QUALI TERRENI AGRICOLI, ROGGE E FOSSI IRRIGUI															
TUTELA DEL PAESAGGIO AGRARIO	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono consentite destinazioni d'uso dei terreni diverse da quella agricola</li> <li>- Deve essere garantita la conservazione della trama agraria costituita dalla rete irrigua, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia e formazioni lineari)</li> <li>- <i>Per il sistema di canali, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, devono essere garantiti il mantenimento e il recupero dei manufatti di ingegneria idraulica quali conche, chiuse, alzaie, ponti, ecc.</i></li> </ul>															
TUTELA NUCLEI EDIFICATI DI ANTICA FORMAZIONE E DELL'EDILIZIA TRADIZIONALE	NO	---															
INDICAZIONI PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	NO	---															
TUTELA DEGLI ASPETTI PERCETTIVI-VISIVI	NO	---															

proprietà fondiaria di pianura sopravvissuti nel tempo (...)"

Il Ppr assume come obiettivi prioritari per i Tenimenti storici di cui al comma 9:

- a. la salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare;
- b. il contenimento del consumo di suolo per usi o attività diverse da quelle agricole, zootecniche o forestali, comprese le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- c. la salvaguardia dell'identità storica e culturale;
- d. la salvaguardia dell'impianto scenico-percettivo;
- e. la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico;
- f. la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storico-artistico e ambientale.

I piani locali, comma 11, in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:

- a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sottoutilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;
- b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;
- c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;
- d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.

Quali prescrizioni, comma 13, per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto

realizzata adeguando la sezione di deflusso di cavi esistenti conservando la trama agraria del sistema delle rogge, della rete irrigua e della viabilità, mantenendo i manufatti di ingegneria idraulica, non alterando la conformazione delle camere a risaia.

Sono, quindi, rispettati i disposti di tutela di cui all'art. 136 c. 1, lett. c) del D.L.gs. 42/2004 e s.m.i.

<p><u>della tutela, come riportate nella D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014, Allegato I punto 3</u>, fornendo indicazioni atte a garantire la <u>conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici</u> riconosciuti per l'ambito in oggetto, evidenziando alcune <u>specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni</u>, in particolare in merito a tutela del paesaggio agrario (punto 3.1), tutela dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale (punto 3.2), indicazioni per gli interventi infrastrutturali (punto 3.3), tutela degli aspetti percettivi-visivi (punto 3.4).</p>	
<b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana;</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <u>comma 10</u></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u> <u>comma 11</u></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</li> <li>b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i</li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 12

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle



<p>condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><u>comma 13</u></p> <p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;</li> <li>b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;</li> <li>c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</li> </ol>	
<b>Articolo 14. Sistema idrografico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice rappresentato nella Tav. P2);</li> <li>- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</li> <li>- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").</li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142, cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><u>comma 7</u></p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche</li> </ol>	<p>In relazione alle componenti naturalistico-ambientali, <b>i tratti 2 e 3</b> interferiscono con la <u>zona fluviale interna</u>, di cui all'art. 14 delle N.T.A., <u>della Roggia Provalina</u> corpo idrico (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., quale corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (cod. RD 15).</p> <p>Le varianti di tracciato, <b>tratti 2 e 3</b>, pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina <b>non comportano modificazioni della roggia stessa né del suo contesto</b> in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso dello scolmatore: il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo, il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia. La realizzazione della pista di servizio lato canale, per gli interventi manutentivi e ad uso pista ciclabile, permette</p>

<p>evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</p> <p>b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</p> <p>c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	<p>l'accessibilità e la fruibilità del contesto agricolo in raccordo alla viabilità sterrata esistente.  <a href="#">Sono, quindi, rispettati gli indirizzi di cui al comma 7.</a></p>
<p><u>Direttive</u>  <u>comma 8</u>  All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <p>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</p> <p>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</p> <p>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</p> <p>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</p> <p>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</p> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	<p>Le varianti di tracciato di tratto 2 (rif.to sezione tipologica di tratto 4 negli elaborati di progetto) e di tratto 3 (rif.to sezione tipologica di tratto 2 negli elaborati di progetto) sono realizzata <a href="#">mediante tecniche di ingegneria naturalistica</a> con sezione tipologica in terra rivestita nella parte inferiore (fondo e parte bassa sponda) mediante scogliera in massi; le strade alzaie laterali sono anch'esse realizzate con rilevato in terra con scarpate rinverdite con idrosemina previa stesa di protezione antierosiva e terreno vegetale. Tale sezione tipologica è analoga a quella esistente sulla Roggia Lamporo in cui lo scolmatore si immette.  <a href="#">Le scelte progettuali, quindi, rispettano le Direttive di cui al comma 8 prevedendo il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ripristinando e integrando la continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale.</a></p>

<p><u>Prescrizioni</u> <u>comma 11</u></p> <p>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p><u>Le scelte progettuali rispettano le Prescrizioni di cui al comma 11 non modificando il complesso vegetazionale naturale caratterizzante il corso d'acqua in quanto le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina non comportano modificazioni della roggia stessa né del suo contesto in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso (il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo, il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia).</u></p>
<b>Articolo 15. Laghi e territori contermini</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del Codice (tema areale che contiene 199 elementi).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u> <u>comma 6</u></p> <p>Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:</p> <p>a. preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;</p> <p>b. garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;</p> <p>c. assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;</p> <p>d. assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>e. valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;</p> <p>f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;</p> <p>g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</p> <p>h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.</p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 7</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u> <i>comma 9</i></p> <p>Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p><i>comma 10</i></p> <p>Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	
<b>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice.</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</li> <li>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</li> <li>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</li> <li>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</li> <li>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</li> <li>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</li> </ol> <p><i>comma 7</i></p> <p>Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</li> <li>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p>Direttive</p> <p><i>comma 9</i></p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u> <i>comma 11</i> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice (che sono rappresentati anche nella Tav. P4).</i></p> <p><i>Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 7</i> Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;</li> <li>b. (...)</li> </ol> <p><i>comma 8</i> Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. (...)</li> <li>b. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;</li> <li>c. (...)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p><i>comma 9</i></p> <p>Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.</p>	
<b>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>- aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</i></p> <p><i>- aree contigue;</i>  <i>- SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</i>  <i>- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</i>  <i>- zone naturali di salvaguardia;</i>  <i>- corridoi ecologici;</i>  <i>- ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art.142, lett. f. del Codice.</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 6</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u> <i>comma 7</i></p> <p>Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <p><i>- praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i>  <i>- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i>  <i>- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).</i></p> <p><i>I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 10</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	
<b>Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u> comma 4</p> <p>Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.</p>	<p><b>La variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo aree di elevato interesse agronomico, non comporta modificazioni sostanziali delle aree coltivabili né della loro capacità agronomica o classe d'uso in quanto è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili connessa alla nuova sezione di deflusso; la scelta tipologica della sezione garantisce la permeabilità dei suoli e la salvaguardia dall'erosione. Sono, quindi, rispettati gli indirizzi di cui al comma 4.</b></p>
<p><u>Direttive</u> comma 8</p> <p>Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 è rappresentata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);</li> <li>- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);</li> <li>- rete ferroviaria storica (tema lineare).</li> </ul>	
<p><u>Indirizzi</u> comma 2</p> <p>Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	<p><b>La variante di tracciato di tratto 3 interferisce con elementi della viabilità storica e il patrimonio ferroviario, quali la rete ferroviaria storica quale "Nodo ferroviario linee per Novara, Santhià, Vinzaglio, Ponte sul Sesia" e la rete viaria di età moderna e contemporanea quale "Altra viabilità primaria: Vercelli-Casale Monferrato", ma <u>non comporta modificazioni di queste ultime in quanto l'interferenza è risolta mediante opere di sottopasso delle infrastrutture viaria e ferroviaria esistenti senza modificazioni di queste ultime, salvaguardandole completamente. Sono, quindi, rispettati gli indirizzi di cui al comma 2.</u></b></p>
<p><u>Direttive</u> comma 4</p>	<p><b>La variante di tracciato di tratto 3 pur interferendo con elementi della viabilità storica e il patrimonio</b></p>



<p>Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <p>a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</p> <p>b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</p>	<p><u>ferroviario, non comporta modificazioni di queste ultime in quanto l'interferenza è risolta mediante opere di sottopasso delle infrastrutture viaria e ferroviaria esistenti senza modificazioni di queste ultime, salvaguardandole completamente.</u>  <u>Sono, quindi, rispettate le direttive di cui al comma 4.</u></p>
<b>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</b>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi), che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica).</i></p> <p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u>  <i>comma 5</i></p> <p>I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Direttive</u>  <i>comma 6</i></p> <p>Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <p>a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;</p> <p>b. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;</p> <p>c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u>  <i>comma 8</i></p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</li> <li>gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;</li> <li>gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</li> </ul> <p>b. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;</p> <p>c. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.</p> <p><i>comma 9</i> Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	
<b>Articolo 24. Centri e nuclei storici</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);</li> <li>- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).</li> </ul>	
<p><u>Obiettivi</u></p> <p><i>comma 3</i> Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. conservazione attiva dei valori a essi associati;</li> <li>b. valorizzazione dei sistemi di relazioni;</li> <li>c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.</li> </ul>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Articolo 25. Patrimonio rurale storico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);</li> <li>- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);</li> </ul>	

- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

*Directive*

*comma 4*

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

*comma 5*

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:
  - I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
  - II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

IL CONTENUTO DELLA VARIANTE NON  
INTERESSA GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI

**Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);

- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);  
 - infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del Codice.

#### Direttive

##### comma 3

I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:

- a. tutela e valorizzazione:
  - I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;
  - II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;
  - III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.
- b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;
- c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;
- d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;
- e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:
  - I. gli allineamenti e i profili altimetrici;
  - II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;
  - III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;
  - IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;
  - V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;
  - VI. le recinzioni.

IL CONTENUTO DELLA VARIANTE NON  
INTERESSA GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI

#### Prescrizioni

##### comma 4

Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:

IL CONTENUTO DELLA VARIANTE NON  
INTERESSA GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI

<p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	
<b>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati le aree e gli impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 2</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <p>a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</p> <p>b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</p> <p>c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</p> <p>d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.</p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	
<b>Articolo 28. Poli della religiosità</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i></p>	
<p><u>Direttive</u>  <i>comma 2</i>  Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. (...)</li> <li>b. piani locali: <ol style="list-style-type: none"> <li>I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</li> <li>II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</li> <li>III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u>  <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i></p>	

<p><b>Direttive</b> <i>comma 3</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</li> <li>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><b>Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i></li> <li>- <i>percorsi panoramici (tema lineare);</i></li> <li>- <i>assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i></li> <li>- <i>fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i></li> <li>- <i>fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del Codice.</i></p>	
<p><b>Direttive</b> <i>comma 3</i></p> <p>In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. (...)</li> <li>b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;</li> <li>c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;</li> <li>d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento: <ol style="list-style-type: none"> <li>I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;</li> <li>II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. (...)</p>	
<b>Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);</li> <li>- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi - SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);</li> <li>- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);</li> <li>- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati - SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);</li> <li>- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);</li> <li>- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u> comma 2</p> <p>I piani locali:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;</p> <p>c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;</p> <p>d. (...)</p> <p>e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);</li> <li>- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati - SV2 (tema areale);</li> <li>- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);</li> <li>- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);</li> <li>- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).</li> </ul>	
<p>Direttive comma 4</p>	<p>Le varianti di tracciato pur interferendo aree rurali di specifico interesse paesaggistico <u>comportano minime</u></p>



<p>I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</p> <p>a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</p> <p>b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	<p><u>modificazioni delle componenti coltivate</u>, garantendo la conservazione attiva delle risaie, preservandone la connettività ecosistemica, la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario con riferimento agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali). La variante di tracciato di tratto 1 è realizzata con adeguamento della sezione di deflusso dei cavi irrigui esistenti, cavo Provana e roggia Molinara di Larizzate, mentre le varianti di tracciato di tratto 2 e 3 sono realizzate con nuova sezione realizzata seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili. <u>Sono, quindi, rispettate le direttive di cui al comma 4.</u></p>
<b>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</b>	
<p><i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i></p>	
<p><b>SITI UNESCO</b></p> <p><i>Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);</li> <li>- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);</li> <li>- Siti palafitticoli (Tav. P5).</li> </ul>	
<p><u>Direttive</u> comma 4</p> <p>Nei Siti (core zone) e nelle relative aree esterne di protezione (buffer zone), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u> comma 5</p> <p>All'interno dei Siti (core zone) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <p>a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</p> <p>b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici e edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica culturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, <i>ciabot</i>, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p> <p>g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>TENIMENTI STORICI DELL'ORDINE MAURIZIANO</u></b></p> <p><i>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti all'interno dei sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità - SV3).</i></p>	
<p><b><u>Direttive</u></b> <i>comma 12</i></p> <p>I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:</p> <p>a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati</p>	<p>Richiamando quanto esposto nella Parte II della presente scheda, <b><u>la modifica di tracciato di tratto 1 comporta una riduzione dell'interferenza con l'areale del Podere di Montonero ed è compatibile con le prescrizioni d'uso afferenti agli elementi tutelati quali terreni agricoli, rogge e fossi irrigui:</u></b> l'opera, strategica per la sicurezza idraulica del</p>

<p>esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;</p> <p>b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;</p> <p>c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;</p> <p>d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.</p>	<p>territorio e dell'abitato, è realizzata adeguando la sezione di deflusso di cavi esistenti (cavo Provana e Roggia Molinara di Larizzate) conservando la trama agraria del sistema delle rogge, della rete irrigua e della viabilità, mantenendo i manufatti di ingegneria idraulica, non alterando la conformazione delle camere a risaia.</p> <p><u>Sono, quindi, rispettate le direttive di cui al comma 12.</u></p>
<p><u>Prescrizioni</u> <i>comma 13</i></p> <p>Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.</p>	<p>Si richiama quanto esposto nella Parte II della presente scheda.</p>
<p><b><u>USI CIVICI</u></b></p>	
<p><i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).</i></p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 17</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u> <i>comma 19</i></p> <p>Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.	
<b>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</b>	
<i>Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.</i>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);</li> <li>- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);</li> <li>- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo).</li> </ul>	
<p><b><u>Indirizzi</u></b>  <i>comma 4</i>          Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;</li> <li>b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;</li> <li>c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;</li> <li>d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;</li> <li>e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;</li> <li>f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.</li> </ol> <p><i>comma 5</i>          I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u>  <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><b><u>Direttive</u></b>  <i>comma 6</i>          I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</p> <p><i>comma 7</i></p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u>  <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <p>a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato</p> <p>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:</p> <p>I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</p> <p>II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</p> <p>III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	
<b>Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)</b>	
<p>- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  - m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  - m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).</p>	
<p><u>Indirizzi</u>  <i>comma 3</i></p> <p>I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u>  <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p><i>comma 4</i> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 5</i> I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)</p>	<p>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <b><u>NON INTERESSA</u></b> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</p>
<p><b>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</b></p>	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u> <i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</li> <li>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</li> <li>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</li> </ol>	<p>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <b><u>NON INTERESSA</u></b> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</p>
<p><u>Direttive</u> <i>comma 5</i> Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;</li> <li>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</li> <li>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</li> <li>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione</li> </ol>	<p>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <b><u>NON INTERESSA</u></b> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</p>

<p>degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
<b>Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)</b>	
<p><i>Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connessi al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.</i></p>	
<p><u>Direttive</u> comma 4</p> <p>Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;</li> <li>II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;</li> </ol> <p>b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;</li> <li>II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;</li> <li>III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;</li> <li>IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.</li> </ol> <p>comma 5</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>

<p>Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009, n. 30-11858.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistico organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
<b>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</b>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i></p> <p>- m.i. 6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</p> <p>- m.i. 7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</p> <p><i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</li> <li>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</li> <li>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</li> </ol>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>



d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree e edifici con diversa destinazione d'uso.	
<b>Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali</b> (m.i. 8, 9)	
<p>- m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie).</p> <p>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</p> <p>- m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</p> <p>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche)</p>	
<p><u>Indirizzi</u> comma 3</p> <p>Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:</p> <p>a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;</p> <p>b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;</p> <p>c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarità e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;</p> <p>d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.</p>	<p>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <b>NON</b> <b>INTERESSA</b> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</p>
<p><u>Direttive</u> comma 5</p> <p>In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:</p> <p>a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica e edilizia dei siti;</p> <p>b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.</p> <p>comma 6</p> <p>Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.</p> <p>comma 7</p> <p>I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare</p>	<p>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <b>NON</b> <b>INTERESSA</b> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</p>

<p>l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p>	
<p>Prescrizioni <i>comma 9</i> La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<p><b>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b></p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<p><u>Direttive</u> <i>comma 5</i> Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la</li> </ol>	<p>Le varianti di tracciato sono comprese in aree classificate come <i>insediamenti rurali</i>, a morfologia insediativa <i>m.i.10 aree rurali di pianura o collina</i>. Essendo complessivamente un'opera strategica di rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico la presente variante è inquadrata con riferimento al punto h): “<i>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione [...] locale stabilisce normative atte a: [...] consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</i>”</p> <p>Nello specifico, l'opera è prevista in attuazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli, sottoscritto in data 28.02.2000 tra il Comune di Vercelli e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia. Il tracciato dell'opera in progetto è già presente nel PRGC vigente e nella pianificazione provinciale di cui al PTCP della Provincia di Vercelli quale <u>opera strategica in relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica del territorio.</u></p> <p><u>Sono, quindi, rispettate le direttive di cui al comma 5.</u></p>

<p>creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
<b>Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</i></li> <li>- <i>elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).</i></li> </ul>	
<p><b>Direttive</b> <i>comma 5</i></p> <p>Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.</p> <p><i>comma 6</i></p> <p>I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.</p>	<p><b>IL CONTENUTO DELLA VARIANTE <u>NON</u> <u>INTERESSA</u> GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI</b></p>
<b>Art. 42. Rete di connessione paesaggistica</b>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b> <i>comma 8</i></p> <p>I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specificchino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.</p>	

*comma 9*

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

*comma 11*

Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
- d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.

**IL CONTENUTO DELLA VARIANTE NON  
INTERESSA GLI ASPETTI DA ESSI DISCIPLINATI**





Schede di approfondimento

**INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI  
OGGETTO DI APPROFONDIMENTO**



**AREA OGGETTO DI VARIANTE (n.1)**

Descrizione dell'area (*Variante tracciato scolmatore – tratto 1*)

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE

<p><i>Elenco</i> Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. da 138 a 141 relativa alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell’ordine Mauriziano – Podere di Montonero” (cod. regionale D009, cod. ministeriale 10337 - rif.to D.G.R. 31-227 del 04.08.2014 Allegato I)</p>	<p><i>Elenco:</i> <u>Naturalistico-ambientali</u> Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell’ordine Mauriziano - Podere di Montonero (art. 33) <u>Storico-culturali</u> - <u>Percettivo-identitarie</u> Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie (art. 32) <u>Morfologico-insediative</u> m.i.10 (art. 40)</p>
---	---

### ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR

**La modifica di tracciato di tratto 1 comporta una riduzione dell’interferenza con l’areale del Podere di Montonero ed è compatibile con le prescrizioni d’uso afferenti agli elementi tutelati quali terreni agricoli, rogge e fossi irrigui:**

l’opera, strategica per la sicurezza idraulica del territorio e dell’abitato, è realizzata adeguando la sezione di deflusso di cavi esistenti conservando la trama agraria del sistema delle rogge, della rete irrigua e della viabilità, mantenendo i manufatti di ingegneria idraulica, non alterando la conformazione delle camere a risaia.

**La variante di tracciato di tratto 1, realizzata con adeguamento della sezione di deflusso dei cavi irrigui esistenti, cavo Provana e roggia Molinara di Larizzate, **pur interferendo “aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, comporta minime modificazioni delle componenti coltivate**, garantendo la conservazione attiva delle risaie, preservandone la connettività ecosistemica, la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario con riferimento agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali).**

**La variante di tracciato di tratto 1 è compresa in aree classificate come “insediamenti rurali” a componente morfologico insediativa m.i.10 “aree rurali di pianura o collina”**. Essendo complessivamente un’opera strategica di rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico la variante comunque è inquadrata con riferimento al punto h) delle Direttive di cui al comma 5 dell’art. 40: “*Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione [...] locale stabilisce normative atte a: [...] consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.*” Nello specifico, l’opera è prevista in attuazione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d’acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli, sottoscritto in data 28.02.2000 tra il Comune di Vercelli e l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia. Il tracciato dell’opera in progetto è già presente nel PRGC vigente e nella pianificazione provinciale di cui al PTCP della Provincia di Vercelli quale opera strategica in relazione all’indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica del territorio.





### CONCLUSIONI

**La variante di tracciato di tratto 1 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 33 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 1 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 32 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 1 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 40 delle N.T.A.**

**AREA OGGETTO DI VARIANTE (n.2)**Descrizione dell'area (*Variante tracciato scolmatore – tratto 2*)

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i>  Aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" quale la Roggia del Mulino (Roggia Molinara di Larizzate o Provalina – n. d'ordine 15 del R.D. 1775/1933)</p>	<p><i>Elenco</i>  <u>Naturalistico-ambientali</u>  Zona fluviale interna - Roggia Provalina (art. 14)  <u>Storico-culturali</u>  -  <u>Percettivo-identitarie</u>  Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie (art. 32)  <u>Morfologico-insediative</u>  m.i.10 (art. 40)</p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p><b><u>La variante di tracciato di tratto 2, pur interferendo con la “zona fluviale interna” della Roggia Provalina, non comporta modificazioni della roggia stessa né del suo contesto</u></b> in quanto il nuovo tratto prevede la realizzazione ex novo della sezione di deflusso: il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo. <u>La realizzazione della pista di servizio lato canale per gli interventi manutentivi e ad uso pista ciclabile permette l’accessibilità e la fruibilità del contesto agricolo e fluviale in raccordo alla viabilità sterrata esistente.</u></p> <p>La variante di tracciato di tratto 2 (rif.to sezione tipologica di tratto 4 negli elaborati di progetto) è realizzata <u>mediante tecniche di ingegneria naturalistica</u> con sezione tipologica in terra rivestita nella parte inferiore (fondo e parte bassa sponda) mediante scogliera in massi; le strade alzaie laterali sono anch’esse realizzate con rilevato in terra con scarpate rinverdite con idrosemina previa stesa di protezione antiersiva e terreno vegetale. Tale sezione tipologica è analoga a quella esistente sulla Roggia Lamporo in cui lo scolmatore si immette.</p>	



**La variante di tracciato di tratto 2**, realizzata con nuova sezione seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili, **pur interferendo “aree rurali di specifico interesse paesaggistico”, comporta minime modificazioni delle componenti coltivate**, garantendo la conservazione attiva delle risaie, preservandone la connettività ecosistemica, la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario con riferimento agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali).

**La variante di tracciato di tratto 2 è compresa in aree classificate come “insediamenti rurali” a componente morfologico insediativa m.i.10 “aree rurali di pianura o collina”**. Essendo complessivamente un’opera strategica di rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico la variante comunque è inquadrata con riferimento al punto h) delle Direttive di cui al comma 5 dell’art. 40: *“Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione [...] locale stabilisce normative atte a: [...] consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all’interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.”* Nello specifico, l’opera è prevista in attuazione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d’acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli, sottoscritto in data 28.02.2000 tra il Comune di Vercelli e l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia. Il tracciato dell’opera in progetto è già presente nel PRGC vigente e nella pianificazione provinciale di cui al PTCP della Provincia di Vercelli quale opera strategica in relazione all’indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica del territorio.

#### **CONCLUSIONI**

Le scelte progettuali, quindi, rispettano le Direttive di cui all’art. 14 comma 8, prevedendo il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ripristinando e integrando la continuità ecologia e paesaggistica dell’ecosistema fluviale, e Prescrizioni di cui al comma 11 dello stesso articolo, non modificando il complesso vegetazionale naturale caratterizzante il corso d’acqua in quanto la variante di tracciato di tratto 2, pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina, non comporta modificazioni della roggia stessa nè del suo contesto in quanto il nuovo tratto prevede la realizzazione ex novo della sezione di deflusso (il tratto 2 è realizzato a sud della strada provinciale al bordo della camera a risaia su terreno agricolo).





**La variante di tracciato di tratto 2 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 14 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 2 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 32 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 2 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all’art. 40 delle N.T.A.**

**AREA OGGETTO DI VARIANTE (n.3)**

Descrizione dell'area (*Variante tracciato scolmatore – tratto 3*)

<p style="text-align: center;"><b>FOTO AEREA</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO VARIANTE PRG</b></p> 
<p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO TAV. P2</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>ESTRATTO TAV. P4</b></p> 
<p style="text-align: center;"><b>BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI</b></p> <p><i>Elenco</i>          Aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" quale la Roggia del Mulino (Roggia Molinara di Larizzate o Provalina – n. d'ordine 15 del R.D. 1775/1933)</p>	<p style="text-align: center;"><b>COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE</b></p> <p><i>Elenco</i>  <u>Naturalistico-ambientali</u>          – Zona fluviale interna - Roggia Provalina (art. 14)          – Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)  <u>Storico-culturali</u>          Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22)  <u>Percettivo-identitarie</u>          Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie (art. 32)  <u>Morfologico-insediative</u>          m.i.10 (art. 40)</p>

**ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR**

**La variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina, non comporta modificazioni della roggia stessa né del suo contesto** in quanto il nuovo tratto prevede la realizzazione ex novo della sezione di deflusso: il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia. La realizzazione della pista di servizio lato canale per gli interventi manutentivi e ad uso pista ciclabile permette l'accessibilità e la fruibilità del contesto agricolo e fluviale in raccordo alla viabilità sterrata esistente.

La variante di tracciato di tratto 3 (rif.to sezione tipologica di tratto 2 negli elaborati di progetto) è realizzata mediante tecniche di ingegneria naturalistica con sezione tipologica in terra rivestita nella parte inferiore (fondo e parte bassa sponda) mediante scogliera in massi; le strade alzaie laterali sono anch'esse realizzate con rilevato in terra con scarpate rinverdite con idrosemina previa stesa di protezione antiersiva e terreno vegetale. Tale sezione tipologica è analoga a quella esistente sulla Roggia Lamporo in cui lo scolmatore si immette.

**La variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo aree di elevato interesse agronomico, non comporta modificazioni sostanziali delle aree coltivabili né della loro capacità agronomica o classe d'uso** in quanto è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili connessa alla nuova sezione di deflusso; la scelta tipologica della sezione garantisce la permeabilità dei suoli e la salvaguardia dall'erosione.

**La variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo elementi della viabilità storica e del patrimonio ferroviario, non comporta modificazioni di queste ultime** in quanto l'interferenza è risolta mediante opere di sottopasso delle infrastrutture viaria e ferroviaria esistenti senza modificazioni di queste ultime, salvaguardandole completamente.

**La variante di tracciato di tratto 3**, realizzata con nuova sezione e seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia con minima sottrazione delle aree coltivabili, **pur interferendo aree rurali di specifico interesse paesaggistico, comporta minime modificazioni delle componenti coltivate**, garantendo la conservazione attiva delle risaie, preservandone la connettività ecosistemica, la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario con riferimento agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali).

**La variante di tracciato di tratto 3 è compresa in aree classificate come “insediamenti rurali” a componente morfologico insediativa m.i.10 “aree rurali di pianura o collina”**. Essendo complessivamente un'opera strategica di rilevante interesse pubblico per la sicurezza idraulica e la riduzione del rischio idrogeologico la variante comunque è inquadrata con riferimento al punto h) delle Direttive di cui al comma 5 dell'art. 40: *“Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione [...] locale stabilisce normative atte a: [...] consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.”* Nello specifico, l'opera è prevista in attuazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000, per la regimazione dei corsi d'acqua, la salvaguardia e la sistemazione idraulica del territorio del Comune di Vercelli, sottoscritto in data 28.02.2000 tra il Comune di Vercelli e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia. Il tracciato dell'opera in progetto è già presente nel PRGC vigente e nella pianificazione provinciale di cui al PTCP della Provincia di Vercelli quale opera strategica in relazione all'indirizzo di sviluppo prevalente riferito alla salvaguardia idrogeologica del territorio.

**CONCLUSIONI**

Le scelte progettuali rispettano le Direttive di cui all'art. 14 comma 8, prevedendo il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ripristinando e integrando la continuità ecologia e paesaggistica dell'ecosistema fluviale, e le Prescrizioni di cui al comma 11 dello stesso articolo, non modificando il complesso vegetazionale naturale caratterizzante il corso d'acqua in quanto la variante di tracciato di tratto 3, pur interferendo con la zona fluviale interna della Roggia Provalina non comporta modificazioni della roggia stessa nè del suo contesto in quanto i due nuovi tratti prevedono la realizzazione ex novo della sezione di deflusso (il tratto 3 è realizzato seguendo gli arginelli di delimitazione delle camere a risaia). **La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 14 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 20 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 22 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 32 delle N.T.A.**

**La variante di tracciato di tratto 3 è compatibile con gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive di cui all'art. 40 delle N.T.A. con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoli di elevato interesse agronomico ed alla conservazione del contesto agricolo.**

**Alla luce delle considerazioni sopra riportate, i tre tratti di modifica di tracciato dello scolmatore di Vercelli sono compatibili con le indicazioni di tutela, obiettivi, direttive e prescrizioni definite dal PPr.** Per altro le componenti paesaggistiche, come descritte, risultavano già interferite dai tracciati presenti nel P.R.G.C. vigente; le modifiche di tracciato introdotte con la variante comportano complessivamente una riduzione delle zone di interferenza.